



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

Via Raimondo Franchetti n. 62 Catania - Tel .095/7240234 - Fax 095/7158201

e-mail: tribmin.catania@giustizia.it

PRESIDENZA

A S.E. Il Presidente della Corte di Appello
CATANIA

Oggetto: Relazione sull'amministrazione della giustizia per il periodo 30 giugno 2013 e 1° luglio 2014 .

Premessa : *difficoltà di adattamento del sistema statistico generale alla giustizia minorile per la valutazione dei carichi esigibili e la produttività dei magistrati*

Al fine di dare riscontro alla richiesta della E.V. di cui alla nota del Primo Presidente prot. n. 10132 del 8 agosto 2014 tenuto conto della delibera del CSM dell'11 luglio 2012, Pratica num 13/IN/2012, occorre preliminarmente rilevare che :

- nonostante i dati riguardanti la giustizia minorile risentano della *difficoltà di adeguamento del sistema statistico elaborato per la giustizia ordinaria nonché dei generali parametri di valutazione, sia dei carichi esigibili che della produttività dei magistrati e dell'Ufficio, alla funzione del giudice minorile specializzato*, già nei periodi precedenti l'elaborazione formulata da quest'ufficio di presidenza, in collaborazione con il Magrif, dott.U.Zingales per la redazione del piano di gestione ex art. 37 D.L 98 /011 ha comunque consentito una realistica descrizione della produttività dell'attività giurisdizionale nonché la valorizzazione della peculiarità del lavoro svolto , come può evincersi dal riconoscimento del CSM con i due provvedimenti di presa d'atto sia relativamente all'anno 2012 che all'anno 2013.

Im particolare l'elaborazione dei dati fatta nel corso dello studio promosso mediante la istituzione di una commissione, composta dalla sottoscritta, dal Magrif già citato e da un giudice togato, dott. M.F.Lo Truglio ha consentito l'individuazione dei carichi esigibili tenendo conto della promiscuità delle funzioni svolte, in ottemperanza delle circolari del CSM, dall'Ufficio minorile di Catania così come applicate dalla gran parte dei Tribunali minorili italiani. Deve essere infatti sottolineato che tale promiscuità negli uffici minorili è caratterizzata da peculiari complessità esaltate, per un verso, dalle ridotte dimensioni di tanti tribunali ma, in ogni caso, dall'opportunità di un integrato intervento civile e penale a tutela della condizione minorile e si presenta variamente interpretata a seconda delle differenti esigenze organizzative e realtà territoriali, ragion per cui la valutazione della produttività complessiva risente della difficoltà di individuare, anche all'interno di uno stesso ufficio, una produttività media distinta per settore o materie omogenee.

Tale difficoltà è accentuata dalla persistente disomogeneità dei sistemi di rilevazione dei dati statistici. Per esempio le schede ISTAT sui provvedimenti giudiziari civili dei magistrati *non risultano ancora aggiornate* alle più recenti novità legislative e giurisprudenziali intervenute

nell'ultimo decennio. Quanto ai dati in sé stessi va considerata *l'atipicità di molti dei provvedimenti civili minorili* fondati sull'art. 333 c.c.. (*provvedimenti convenienti*) o su quelli previsti dall'art. 10 comma 3° della legge 184 del 1983 e succ. mod. disposizioni (*provvedimenti opportuni*) e la persistente sussistenza delle più svariate prassi di iscrizione degli affari civili, come è emerso in occasione dell'individuazione degli standard medi di rendimento.

Il CSM comunque nella presa d'atto sia relativamente all'anno 2012 che 2013 ha considerato l'inversione di tendenza della funzione minorile riguardo all'obiettivo di celere definizione delle controversie. A questo proposito appare pregnante la considerazione che, pur tenendo conto dell'evoluzione del percorso di giurisdizionalizzazione dell'iter processuale, il giudice minorile anche quando non definisce il procedimento dedica al caso comunque un impegno costante svolgendo udienze istruttorie ed emettendo provvedimenti periodici per modulare gli interventi giudiziari ai cambiamenti della situazione e soprattutto ai bisogni ed all'interesse della persona minore di età in fase di crescita ed alle impreviste o ineluttabili vicende familiari. Alla mancata definizione del procedimento dunque, nella materia minorile, non corrisponde un'inerzia, un calo di produttività ed il trascorrere del tempo con condivisione di progettualità ovvero indirizzo e controllo della condotta genitoriale costituisce, molte volte, una risorsa di più efficace tutela, salvaguardia della condizione minorile e riconoscimento di sane relazioni familiari.

Al fine di descrivere, quindi, l'andamento della giustizia minorile ed assegnare alla presente relazione il significato di effettiva descrizione delle questioni e delle criticità rilevate, si ribadisce che, pur nella fase delle riforme che interessano la materia della famiglia, delle persone e dei minori, appare ormai indefettibile l'attuazione di adeguate rettifiche al sistema di rivelazione dei dati statistici del Dgstat ed individuato in collaborazione con gli uffici ministeriali - anche per la dotazione dei supporti informatici e della necessaria assistenza tecnica - un impianto di registrazione e valutazione dei flussi adeguato alla funzione ed agli strumenti della giustizia minorile ed uniforme per tutti i tribunali minorili.

1) L'andamento nel distretto della giustizia minorile

Occorre anzitutto far presente che a far tempo dal 1 ottobre 2014, grazie all'impegno del Magrif dott. Umberto Zingales, è attivo il **sito web istituzionale del tribunale per i minorenni di Catania** (www.tribunaleminorenni.catania.it) al fine di rendere, con le dovute informazioni e notizie, trasparente e meglio fruibile il servizio della giustizia minorile .

Visto quanto esposto in premessa l'andamento nel distretto della giustizia minorile tiene conto:

- A) della domanda di giustizia espressa sia dal pubblico ministero minorile che dalle parti private a tutela delle persone di età minore in situazione di pregiudizio o di abbandono anche indipendentemente da processi separativi della coppia genitoriale, considerate le numerose segnalazioni pervenute all'ufficio della Procura Minorile in sede e delle centinaia di procedure avviate allo scopo esclusivo di tutela e protezione della persona di età minore ,
- B) delle questioni in materia di diritti civili ed in applicazione della disciplina penale emergenti sia sul piano normativo che giurisprudenziale sulla base di una visione unitaria della condizione minorile e di un approccio specializzato di conoscenza e valutazione delle posizioni giuridiche esaminate ,
- C) della situazione in atto delle risorse dell'Ufficio concretamente utilizzabili;
- D) della qualità della collaborazione con i servizi territoriali, sanitari e ministeriali;
- E) ed, infine, delle condizioni della cancelleria, dei fabbisogni allocativi e delle strutture anche informatiche.

Le questioni sopra indicate devono, peraltro, essere valutate in rapporto al **territorio di competenza del Tribunale per i minorenni di Catania**, coincidente con il distretto della Corte d'Appello, tenuto conto :

- della vastità e problematicità di tale territorio e delle **criticità conseguenti alla particolarità dell'utenza, dei contesti, delle agenzie educative, dei servizi appartenenti a diverse province ed a 93 Comuni**, con differenti sistemi organizzativi e di amministrazione pubblica, che, nella materia minorile, hanno diretta rilevanza anche sul regolare ed efficiente svolgimento dei compiti della giustizia ,
- peraltro anche nell'anno in esame, come quello precedente, la configurazione geografica del distretto, i cui territori si affacciano sul mare che bagna le coste delle tre province di Catania, Ragusa e Siracusa, ha determinato un ulteriore aumento dell'attività a causa dell'arrivo di cittadini stranieri giunti irregolarmente nel nostro Paese, molti dei quali **minori non accompagnati** dai genitori o dai parenti investiti del compito di rappresentanza e tutela.
- delle **condizioni di povertà** del territorio e particolarmente della Sicilia orientale come può evincersi dall'analisi condotta da Simona Gozzo sul contesto siciliano in "famiglie e povertà" -welfare sostenibile per le nuove povertà - ed. 2013 di Laposs e Università degli studi di Catania, dipartimento scienze politiche e sociali,
- dal **livello di istruzione primaria e secondaria e dalla insufficienza delle risorse scolastiche di scuola superiore nei quartieri a rischio**
- dal **tasso di dispersione scolastica e dalla interruzione di servizi pubblici , quale quello dei corsi di formazione professionale** non più attivo dal mese di febbraio 2014 in tutta la Regione siciliana per mancanza di fondi disponibili.

La peculiarità della funzione minorile nel distretto della Corte d'Appello di Catania

La comprensione dei problemi segnalati non può non tener conto, altresì, della **peculiarità della funzione minorile** , ove si considerino le circostanze che seguono.

1) La tenuta della criminalità minorile catanese su livelli da primato nazionale con conseguente necessità di una celere, significativa e puntuale risposta penale, tenuto conto anche della funzione educativa del processo. Sul punto deve evidenziarsi che, il dato di una lieve deflessione rispetto agli anni precedenti del numero dei minori arrestati, come meglio verrà illustrato in seguito, non è indicativo di un miglioramento della condizione minorile nel distretto, né tanto meno di una diminuzione del rischio di devianza dei minori o di appartenenza ai contesti di criminalità anche organizzata. Il pericolo o l'aggregazione ad ambienti di criminalità emerge dai fattori sopra evidenziati quali rivelatori di una particolare vulnerabilità nel nostro territorio della condizione minorile considerato che non soltanto il contesto socio-economico è medio basso e dall'analisi fatta attraverso un questionario sull'orientamento scolastico nella città di Catania nell'anno 2012-2013, sostanzialmente confermata per l'anno 2013-2014, ancora in corso di pubblicazione, **il titolo di studio prevalente dei genitori è il diploma della scuola media inferiore e circa il 44,00 % delle madri non lavora ed emerge una grave situazione di disoccupazione. Si evidenziano esigui o inesistenti incentivi per potenziare le attività economiche, un vero e proprio blocco di assunzioni presso enti pubblici da decenni, soprattutto della fascia di età che riguarda i genitori dei minori attualmente in età imputabile. Vi è, come già indicato, **una forte dispersione scolastica dopo la scuola secondaria di I grado e per quanto riguarda il livello della scuola secondaria di II grado le province siciliane, ove si registra il maggior calo di frequentanti al primo anno, sono Siracusa ,Catania, Ragusa oltre che Messina e Palermo .****

Ciò è determinato dal fatto che in **quartieri particolarmente a rischio** della città di Catania, (quale il quartiere di Librino ove abitano circa 80.000 persone senza servizi primari, senza un posto di polizia e con un centro sociale privo di risorse, quartiere conosciuto in tutta Italia per la situazione di gravissimo allarme sociale che desta anche a causa di radicate e non facilmente

estirpabili diffuse manifestazioni di devianza minorile) se pure dotati di un'efficace ed impegnata scuola media, non ha un istituto di scuola superiore così da costringere i ragazzi più volenterosi a frequentare le scuole di Catania centro. **In questo passaggio dal quartiere periferico al centro urbano si disperdono centinaia di potenziali alunni anche per una difficoltà di integrazione sociale sia di ordine culturale che economico.**

Al fine di attivare un costante intervento nella materia della disperazione scolastica dal mese di settembre 2013 il tribunale per i minorenni di Catania ha lavorato ad un tavolo tecnico istituito presso l'Assessorato alla famiglia e alle politiche sociali di Catania che ha prodotto le Linee guida firmate pubblicamente in data ..

Il territorio della Corte d'Appello di Catania può ritenersi, quindi, ad alto rischio di devianza come può desumersi dalla elaborazione formulata dalla Direttrice del CPA di Catania, dott.ssa Antonia Chiarenza, dei dati relativi alla comparazione tra popolazione residente ed ingressi dei minori presso il CPA su tutto il territorio nazionale, atteso che, in particolare :

- A) (v. tab. allegata 1) dalla comparazione della popolazione residente secondo la stima dei dati elaborati dall'ISTAT all'1-1-2013 emerge che nel distretto della Corte d'Appello di Catania il coefficiente di arresti di minori su 10.000 abitanti è il secondo d'Italia, subito la Corte d'Appello di Roma ed il dato è preoccupante ove si consideri che il Tribunale per i minorenni di Roma è l'unico Ufficio Minorile della Regione Lazio mentre quello di Catania è uno dei quattro Tribunali per i minorenni siciliani ,**
- B) (v. tab.allegata 2) tale dato viene confermato dalla percentuale di ingressi presso il CPA su 1.000 minori imputabili calcolata tenendo conto della stima elaborata dall'Istat relativa ai minori maschi e femmine imputabili residenti all' 01-01-2013 su tutto il territorio nazionale, visto che anche in questo caso la percentuale di ingressi a Catania è superata soltanto da Roma ,**
- C) (v.tab. allegata 3) inoltre deve rilevarsi che rispetto al trend nazionale della tipologia di reati per i quali i minori hanno fatto ingresso in CPA nel distretto di Catania quelli indicati in percentuale maggiore riguardano i reati in violazione della normativa sugli stupefacenti , anziché del patrimonio e per la gran parte riguardano reati commessi nella città di Catania anche nell'ambito della criminalità organizzata .**

2) La conseguente rilevante attività che si richiede al GIP e al GUP: tenuto conto che tale funzione è quella che, prevalentemente, permette un contatto diretto con il minore sottoposto al processo penale in epoca prossima alla commissione del reato e, quindi, **consente un intervento giudiziario che potenzialmente, più di ogni altro, può incidere anche al fine di un recupero ed un cambiamento del comportamento.** Tra l'altro, l'attività del giudice minorile penale, sia nella fase GIP e GUP, del pari di quella del dibattimento, attiene a procedimenti che ove riguardassero imputati maggiorenni, rientrerebbero nella competenza della Corte di Assise.

3) della cospicua dimensione, rara nella generalità delle altre sedi minorili del carico del settore sorveglianza. (come di seguito meglio precisato) resa ancora più gravosa dall'introduzione dalle modifiche apportate all'art. 656 comma 4 bis dal D.L 78/2013, (legge di conversione 9.8.2013 n. 94), sia dalle istanze avanzate ai sensi della liberazione anticipata speciale di cui all'art. 4 D.L. 23.12.2013 n. 146 (legge di conversione 21.2.2014 n. 10) ove si consideri la frequenza di pene detentive, l'esecuzione delle quali non sia stata sospesa ed il continuo raffronto con gli istituti penali minorili per la valutazione dei programmi individualizzati e le conseguenti richieste applicative dell'ordinamento penitenziario che, proprio per la particolarità della condizione personale dei giovani condannati, richiedono la presenza del magistrato di sorveglianza presso le strutture carcerarie ove i predetti si trovano detenuti.

In questo settore **una rilevante modifica dell'assetto precedente è sicuramente quella relativa alla possibilità di scontare la pena presso un istituto penitenziario minorile anche per i giovani che non abbiano ancora compiuto il 25° anno di età** attesa la modifica dell'art. 24 D.lvo 28.7.1989 n. 272, attuata con D.L. 26.6.2014 n. 92 (legge di conversione n. 117 dell'11.8.2014).

4) L' impegno sempre maggiore richiesto anche nel **settore civile** ove la domanda di giustizia è vasta, crescente, impellente ed anche innovativa sotto il profilo processuale e dell'individuazione dei diritti sostanziali delle persone minori di età. A questo proposito deve sottolinearsi che **l'entrata in vigore della legge n. 219 del 10 dicembre 2012 ed il conseguente dlgs n. 154 del 2013 non ha apportato alcuna sostanziale significativa diminuzione del carico di lavoro**, tenuto conto che i dati raccolti riguardanti le procedure sopravvenute in materia civile, escluse quelle trasferite al tribunale ordinario, rivelano comunque **un aumento delle iscrizioni** rispetto al periodo precedente dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014 e, d'altra parte, i procedimenti già di competenza del tribunale minorile (art. 317 bis c.c. vecchia formulazione) prima della riforma appena citata, non riguardavano numeri rilevanti (che comunque si riferivano all'intero distretto ed ora sono da considerarsi eventuali sopravvenienze distribuite tra tutti i Tribunali della Corte d'Appello) .

5) nell'anno in osservazione la funzione minorile è stata, infatti, chiamata ad una celere risposta di giustizia da numerose richieste **in materia di tutela e protezione** delle persone minorenni particolarmente dalla parte pubblica, rappresentata dal Pubblico Ministero presso questo tribunale ed **indipendentemente dai processi separativi tra i genitori** di competenza del tribunale ordinario, **con ciò evidenziandosi l'emergenza di una cura e di una responsabilità pubblica ai problemi dell'infanzia e al diritto di crescere armonicamente e serenamente dei soggetti più vulnerabili**. Sul punto può evidenziarsi **l'aumento di segnalazioni e denunce per fatti di abuso e maltrattamento dei minori nonché di comportamenti di violenza assistita intrafamiliare** che ha determinato un intervento congiunto degli Uffici Minorili con la Procura della Repubblica presso i Tribunali ordinari del distretto. Tra l'altro in alcuni casi i procedimenti promossi dal Pubblico Ministero minorile hanno riguardato minori inseriti in famiglie appartenenti alla criminalità organizzata e, quindi, in condizione di ulteriore e più grave pregiudizio e di abbandono . Al fine di far fronte a queste situazioni **il Tribunale per i minorenni di Catania nell'anno in corso ha partecipato ad un tavolo tecnico istituito presso la sezione di polizia postale della Questura di Catania promosso da Save the Children ed intitolato Dicam II volto al contrasto dei reati di pedopornografia on-line**.

6) tra le questioni emergenti non può non sottolinearsi, come già accennato, l'intervento della giustizia minorile in materia di **minori stranieri non accompagnati** atteso che **nell'anno in corso sono stati avviati oltre 600 procedimenti a tutela dei detti minori ed è stato necessario prevedere a livello organizzativo un gruppo di lavoro composto dai giudici professionali ed i giudici onorari dedicato a questa materia** viste le difficoltà interpretative ed applicative della normativa in vigore sull'immigrazione e la particolare delicatezza delle questioni trattate anche nel corso delle decine di ascolti dinanzi a questo tribunale .

7) **della delicatezza delle questioni familiari sottoposte, la trattazione delle procedure pendenti presso il tribunale minorile richiede impiego di tempo** per lo svolgimento delle udienze, per lo studio e confronto in camera di consiglio anche con i giudici onorari esperti. La peculiarità del rito processuale civile, con possibilità di informazioni assunte anche presso le agenzie educative ed i servizi territoriali e sanitari dei Comuni del Distretto, comporta un investimento di energie e di competenze da parte dei giudici al fine di uniformare gli strumenti e la valutazione dei riscontri volti alla conoscenza delle situazioni oggetto del processo, stante la rilevata diversa qualità, preparazione ed attenzione da parte dei servizi medesimi .

8) **della copiosa attività istruttoria e delle numerose decisioni interlocutorie** al fine di adeguare i provvedimenti al continuo ed alterno mutamento delle situazioni che impongono

l'intervento del Tribunale e che spesso permangono, a causa delle situazioni socio-ambientali di molte famiglie, sino al raggiungimento della maggiore età da parte dei minori in condizioni di disagio.

9) della necessità di valutare il carico di lavoro , anche al fine della redazione del piano di gestione ex art. 37 D.L 98 /011 tenuto conto anche dei dati statistici relativi all'attività penale, che , tuttavia, come già detto non vengono considerati nelle elaborazioni DIGSTAT .

I parametri di valutazione della giustizia minorile hanno, invero, consentito di rilevare che è dato acquisito, soprattutto attraverso lo studio delle procedure sul controllo della potestà genitoriale, che **la mancata attenuazione se non eliminazione del disagio familiare, si pone quale concausa della devianza e che indispensabile, nel settore minorile, appare l'unitarietà della funzione** volta, da un lato, a regolamentare i rapporti civili della persona minore di età nell'ambito familiare e ,dall'altro, ad un'applicazione degli strumenti penali in modo da rafforzare e coordinare l'azione educativa e di integrazione sociale che, soltanto attraverso una conoscenza complessiva della personalità del minorenne, può essere realizzata con scopi di prevenzione .

Tale aspetti di primaria importanza non vengono considerati dalle riforme attualmente all'attenzione dei lavori parlamentari e volti ad una delegittimazione dell'azione in favore delle persone minori di età, mediante il trasferimento di materie fondamentali ,quali quelle sul controllo della potestà genitoriale, ad una giustizia non specializzata e non separata da quella ordinaria, riguardante altre materie, ed in particolare di natura esclusivamente patrimoniale, che inevitabilmente distoglierebbero i giudici professionali, non coadiuvati dai giudici onorari esperti, dalla concentrazione sugli aspetti di cura della persona minore di età e delle sue relazioni familiari e sociali.

In ordine ai tempi di risposta della giustizia, in via generale, una difficoltà ulteriore scaturisce dalla **mancata attivazione del processo telematico in materia civile**. Se pure nell'anno in corso sono state attivate tutte le procedure volte al funzionamento della PEC e della notifica telematica sia in materia civile che penale deve ancora una volta rilevarsi che le procedure minorili, invero, non sono state incluse tra quelle individuate dal Ministero della giustizia per l'avvio della sperimentazione del processo telematico e, peraltro, come meglio di seguito specificato, questo Tribunale minorile utilizza per le procedure civili un sistema applicativo in ogni caso non adatto allo scopo. **Non può ritenersi ormai ostativa all'applicazione del processo telematico la circostanza che molte delle procedure trattate presso il tribunale minorile seguano il rito camerale di cui agli artt. 737 e segg. c.c. , che peraltro è stato indicato nella modifica dell'art. 38 delle disp. di att. quale rito privilegiato per i procedimenti separativi dei genitori non coniugati , atteso che anche per i procedimenti c.d. di volontaria giurisdizione presso la Corte d'Appello di Catania – sez. minori – è stato avviata la trasmissione telematica del processo civile .**

Lo sforzo di ridurre tale squilibrio con la giustizia ordinaria appare, pertanto, prioritario e indispensabile per un significativo miglioramento dello stato della giustizia minorile piuttosto che un ingiustificato smantellamento di tale giustizia che , incidendo più direttamente che altri nella vita di relazione sociale e familiare delle persone minori di età ha valenza peculiare anche per il futuro e lo sviluppo della società civile.

Ad un sensibile osservatore dei temi della giustizia minorile non sfuggirà che l'impossibilità di risolvere tale divario, invece, aggraverà ulteriormente i problemi del Distretto .

Si segnala che proprio al fine di riflettere sul miglioramento del sistema della giustizia minorile e formare gli operatori del diritto interessati allo svolgimento di tale funzione questo tribunale ha stipulato nell'anno in corso **una convenzione, autorizzata dal CSM in data 29 gennaio 2013 con il Centro di ricerca sulla giustizia dei minori e della famiglia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania .**

1.A) *I Giudici: insufficienza della pianta organica per lo svolgimento delle funzioni assegnate*

Il numero dei magistrati professionali previsti in pianta organica di **otto Giudici e del Presidente** risulta coperto. Da quando **un giudice**, assegnato dal 2 luglio 2008 in soprannumero in quanto magistrato transitato dalla magistratura militare, in data 14 maggio 2013 è stato **trasferito**, su domanda, all'ufficio di sorveglianza di Siracusa è stato **inevitabilmente soppresso un ruolo GIP/GUP, nonostante, come sopra detto, l'efficacia e l'importanza di tale funzione penale riguardo alle esigenze educative dell'indagato e imputato minorenne**, stante l'impossibilità di mantenerlo per l'esiguità delle risorse, allo stato, fruibili ed il carico di lavoro assegnato a ciascuno, compresa la sottoscritta, che, per queste ragioni, ha conservato l'assegnazione di un corposo ruolo civile. L'organico riguarda **36 giudici onorari esperti 15 dei quali, nell'anno in corso, sono stati sostituiti a seguito del mandato a far tempo dal 1 gennaio 2014**. Ciò ha comportato un impiego di risorse sul piano della predisposizione tabellare delle sostituzioni con variazione urgente del precedente prospetto prima della predisposizione del nuovo per il periodo 2014-2016. Necessaria è stata, poi, la organizzazione di momenti di formazione dei nuovi giudici onorari e la continuazione del percorso formativo per quelli confermati.

I giudici onorari che compongono i collegi penali e civili e che, pur avendo pari dignità con i magistrati professionali, **non possono svolgere autonoma attività**, salvi i casi di delega, per previsione tabellare, di alcune attività istruttorie in procedure più tipicamente amministrative, quali quelle relative alla dichiarazione di disponibilità per l'adozione internazionale e quelle per l'osservazione ed il contenimento della condotta irregolare del minorenne in applicazione dell'art. 25 del regio decreto legge n. 1404 del 1934.

Con appena 8 magistrati professionali ed il Presidente l'Ufficio deve assicurare in tutto il territorio del Distretto, le funzioni di GIP, di GUP, di Tribunale "della libertà", di collegio del dibattimento penale, di magistrato di sorveglianza, di Tribunale di sorveglianza; ed, ancora, le funzioni istruttorie nei procedimenti in materia di potestà parentale, di accertamento dello stato di abbandono, di adozione, di adozione internazionale; le funzioni del collegio che tali procedimenti definisce, e quelle di giudice del contenzioso in materia di adottabilità e in altre.

D'altra parte, proprio su tale aspetto, l'intervento dei giudici professionali di questo Tribunale è stato indirizzato, oltre che ad una puntuale ed attenta applicazione della disciplina in materia di controllo della potestà genitoriale, con l'ausilio dei giudici onorari esperti, anche ad una rinnovata applicazione interpretativa dell'art. 25 del regio decr. legge n. 1404 del 1934, volto a contenere ed osservare, con scopi di prevenzione penale, i comportamenti irregolari dei minori italiani e stranieri, questi ultimi, frequentemente ed in gran numero, come è noto, sbarcati nelle nostre coste non accompagnati dai genitori o parenti tenuti ad assisterli. **In quest'ambito la necessità di un contatto diretto tra i giudici ed i minori impone continue, e spesso, quotidiane udienze di ascolto che, in molti casi, si sono rivelate efficaci per una programmazione di attività educative e di valido inserimento scolastico ed educativo.**

L'integrazione dei saperi conseguente allo scambio di conoscenze in sede di giudizio sia penale che civile con i giudici esperti ha consentito di migliorare la qualità della risposta con apporti specializzati ed esprimere giudizi quanto più possibile rispondenti all'interesse superiore della persona minore di età come prescritto dalla normativa nazionale ed internazionale.

La qualità e quantità della domanda di giustizia minorile, come meglio specificato di seguito per i singoli settori, evidenzia in modo lampante lo squilibrio esistente tra risorse e richieste nonché necessita di tempi di risposta della giustizia adeguati alla funzione ed al rispetto della persona minorenne, che, in alcune occasioni, per la mancanza di tale risposta, perde un'occasione non più recuperabile nell'età adulta.

1.B) Giustizia civile

Assegnazione degli affari.

Sia i giudici professionali che i giudici onorari esperti, per disposizione tabellare, svolgono funzioni promiscue così come prescritto dalla circolare del CSM che presta puntuale attenzione

all'importanza dell'unitarietà della funzione minorile al fine di disciplinare i rapporti civili e gli eventuali interventi penali in favore della persona minore di età.

I giudici professionali sono delegati alla trattazione degli affari civili mediante assegnazione automatica in base alla prima lettera del cognome della persona minore nell'interesse della quale viene formulata la domanda di giustizia. Ciascun giudice professionale, per previsione tabellare, tratta le procedure di volontaria giurisdizione, non soltanto nel momento della decisione ma anche nella fase istruttoria, con un medesimo collegio composto da un altro giudice professionale e da due giudici onorari esperti, al fine di garantire la continuità di giudizio e la conservazione della conoscenza pregressa acquisita allo scopo di ridurre i tempi di esposizione in camera di consiglio e delle indagini o accertamenti del caso .

Natura e strumenti del procedimento minorile. questioni interpretative .

Le procedure di natura contenziosa, la cui istruttoria è di solito delegata al giudice professionale, vengono, invece, decise nella camera di consiglio settimanalmente prevista .

Dall'entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 che ha riformato la materia della regolamentazione dei rapporti tra i genitori ed i figli naturali estendendo a questi ultimi la disciplina novellata dell'art. 155 c.c. e segg. ma soprattutto a seguito della piena applicazione della normativa, anche processuale, introdotta dalla legge n. 149 del 2001, che ha novellato la disciplina dell'adozione di cui alla legge n. 184 del 1983, le materie di competenza di questo tribunale sono state trattate mediante *uno schema processuale sempre più definito e volto ad ottemperare al principio costituzionale del giusto processo* .

Lo schema processuale individuato è quello del rito camerale che, a seconda dell'oggetto della materia, ha natura contenziosa o non contenziosa ma richiama, in quanto compatibili, tutte le norme processuali del rito ordinario dalla presentazione e contenuto del ricorso , al decreto di fissazione dell'udienza, all'esperienza dell'attività istruttoria, alla decisione e alla esecuzione del provvedimento, fermo restando il rispetto dei criteri fissati dalla Suprema Corte di snellezza , immediatezza e celerità nello svolgimento del processo nonché mantenimento del potere officioso . (v. sent. Cass. Sez.Unite 19 giugno 1996 n. 5629 e Cass. 14 nov.2001 n.14163, in Giust.civ.,2002,I.c.1926)

In quest'ambito particolare attenzione è stata riservata alla *garanzia della difesa tecnica e del contraddittorio di tutte le parti* , ivi compresa la persona minore di età, anche nella fase istruttoria .

Il procedimento civile minorile a seguito delle normativa processuale introdotta dalla legge n. 149 del 2001 in vigore, per questa parte , dal 1 luglio 2007 ha definitivamente chiarito il ruolo di terzietà del giudice minorile .

A seguito della novella appena ricordata, invero, *le procedure per dichiarazione di adottabilità sono avviate esclusivamente su richiesta della locale Procura Minori* e, fin dall'avvio del procedimento in applicazione dell'art. 10, le parti, e cioè i genitori ed in mancanza i parenti entro il quarto grado che abbiano avuto rapporti significativi con i minori, vengono avvisati della necessità di nominare un difensore di fiducia dovendo altrimenti provvedere il tribunale alla nomina di un difensore d'ufficio .

Parimenti fin dall'inizio della procedura si provvede a fornire al minore una rappresentanza legale nel processo come prescritto dalla normativa internazionale e, particolarmente, dalla Convenzione di Strasburgo del 1996.

Le perplessità circa la figura abilitata a provvedere a ciò, originate in proposito dalla giurisprudenza di merito (Corte d' Appello di Milano del 16-10-2008 dep. il 3-11-2008), sono da ritenere superate alla luce della recente giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. cass. 3804 e 12290 del 2010).

A seguito dell'entrata in vigore delle c.d. norme processuali della legge n. 149 del 2001, che ha modificato la legge n. 184 del 1983, e particolarmente della disciplina introdotta all'art. 10 , 2° comma, che prevede la partecipazione dei difensori delle parti **nel processo di adottabilità** *"a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale"*, non può prescindere, nello svolgimento dell'iter processuale, da un raffronto con tutte le parti sulle questioni emerse nel corso delle indagini. Sul punto particolarmente utile e significativa è stata la pronuncia della Corte di Cassazione , prima sezione civile n. 7282/010, che nel distinguere lo strumento dell'accertamento da quello utile

informazioni e qualificando di rilevanza processuale soltanto il primo, ha precisato che per le informazioni, provenendo dai servizi pubblici, debba essere rispettata, per la raccolta dei dati, la regolamentazione delle pubbliche amministrazioni. Oltre a ciò tale importante sentenza ha chiarito che **l'ascolto del minore non è atto d'indagine** e, quindi, non soggetto alla disciplina processualistica del contraddittorio diretto di tutte le parti.

In base ai principi elaborati da tale sentenza è stata avviata una prassi applicativa che, nel rispetto principi del processo, da un lato, e dell'autonoma regolamentazione della pubblica amministrazione, dall'altro, al fine di evitare ingerenze processuali nell'attività dei servizi pubblici, garantisce il contraddittorio, quanto meno, attraverso momenti di confronto in sede di udienza ovvero con l'autorizzazione a produrre memorie difensive a seguito dei documenti d'indagine prodotti in atti.

Fino al 4 gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge del 10 dicembre 2012 n. 219, anche il procedimento di regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli naturali, (art. 317 bis c.c. vecchia formulazione) è stato trattato sempre dinanzi al giudice togato nel rispetto delle caratteristiche di puntuale giurisdizionalizzazione assicurata ai procedimenti ancora pendenti presso questo tribunale. Le caratteristiche del procedimento civile minorile in tale materia sono state, invero, rese evidenti anche a seguito della decisione della Corte di Cass. del 21-3-2011 n. 6319 che, allo scopo di non discriminare la filiazione nata nel matrimonio da quella nata fuori dal matrimonio, ha attribuito natura di sentenza al decreto emesso ex art. 317 bis c.c. in via definitiva, se pure *rebus sic stantibus*, con la conseguente applicazione del termine di 30 giorni per impugnare dinanzi al giudice di secondo grado; tra l'altro, riguardo a tale provvedimento, giurisprudenza ormai costante della Suprema Corte ritiene ammissibile il ricorso per cassazione, in quanto tale provvedimento presenta il requisito della decisorietà (risolvendo una controversia tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo) e della definitività con efficacia assimilabile a quella del giudicato. Da ciò l'ammissibile applicazione nella prassi dell'Ufficio per tali procedure della disciplina di cui all'art. 282 c.p.c. al fine della apposizione della formula esecutiva.

Per quanto riguarda poi le questioni interpretative del riparto di competenza tra il tribunale ordinario ed il tribunale minorile, anche a seguito dell'intervenuta riforma introdotta dalla legge n. 219 sopra richiamata e del conseguente dlgs n. 154 del 2013, l'orientamento interpretativo prevalente del tribunale per i minorenni di Catania è in linea con l'ordinanza della Corte di Cassazione, sez. VI, del 5 ottobre 2011 n. 20353 (rel. Dogliotti) fondato sulla distinzione tra titolarità e modulazione della potestà genitoriale nei casi di coincidenza delle parti dei giudizi instaurati contestualmente presso il tribunale ordinario e minorile.

Tra i temi emergenti della giustizia minorile nell'anno in corso occorre rilevare quello riguardante l'apertura all'adozione in casi particolari ai sensi dell'art. 44 lett. d) della legge n. 184 del 1983 e succ. modifiche da parte di coppia omosessuale dichiarata dal Tribunale per i minorenni di Roma con recentissimo provvedimento che potrebbe aprire ad una nuova materia interpretativa nell'ambito della giustizia minorile.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 18-11-novembre 2013 n. 278 - intervenuta dopo la sentenza di condanna per il nostro Paese della Corte europea dei diritti dell'uomo del 25 settembre 2012 (Codelli contro Italia) - che ha pienamente **sancito il diritto della persona adottata a conoscere le proprie origini anche nel caso di mancato riconoscimento alla nascita da parte dei genitori ed in particolare della madre che ha esercitato il diritto all'anonimato sono notevolmente aumentate le domande degli adottati ex art. 28 della legge n. 184 del 1983 e succ. modifiche volte alla conoscenza non soltanto dell'identità dei genitori biologici ma anche della storia risultante dagli atti processuali del percorso adottivo e dell'abbandono patito**. Si tratta di un tema molto delicato riguardo al quale l'applicazione della legge necessita, più di ogni altro, la presenza di un sistema di giustizia integrato dai giudici togati e dai onorari esperti, specializzato e multidisciplinare, come di seguito meglio illustrato quale principio attuativo generale nella materia minorile.

L'indirizzo di giurisdizionalizzazione dei rapporti processuali è stato esteso anche ai giudici onorari esperti che compongono l'organico del giudice specializzato .

La partecipazione dei giudici onorari esperti allo svolgimento delle attività istruttorie, invero, è caratterizzata da una sempre maggiore professionalità dell'apporto nonché da una trasparente organizzazione attraverso l'assegnazione agli esperti di alcune attività esclusivamente per via tabellare ovvero *per espressa delega di singoli atti istruttori da parte del collegio giudicante* , quali l'audizione dei minori o gli accertamenti mediante l'audizione dei servizi di assistenza sociale e dei servizi socio-sanitari del territorio.

In ogni caso *il rapporto tra il giudice togato ed il giudice onorario* appare ormai consolidato nell'attuazione di *un' effettiva integrazione dei saperi* piuttosto che da delega incondizionata atteso che se pure, particolarmente per alcune procedure, ove appare necessario acquisire conoscenze approfondite degli aspetti più controversi delle relazioni familiari, lo scambio dialettico e di approfondimento non può prescindere da cognizioni specialistiche in materia di psicologia, psichiatria e soprattutto di neuropsichiatria infantile, la struttura del processo civile minorile, come progressivamente sta delineandosi anche a seguito delle recenti riforme in materia di famiglia e dei minori , richiede l'intervento costante del giudice togato.

La presenza dei giudici esperti, così organizzata, consente, pertanto, all'organo specializzato di condurre l'imprescindibile confronto tra le parti processuali, nel rispetto dei principi del giusto processo, in quanto favorisce una migliore comprensione delle questioni rilevate o contestate, permette di meglio indirizzare gli approfondimenti e di valutare l'oggetto del giudizio tenendo conto della peculiarità delle posizioni ed interessi di ciascuno dei soggetti coinvolti .

Si è potuto constatare che l'attuale composizione dei giudici onorari esperti, scelti a seguito di valutazione analitica delle domande, dei titoli e delle esperienze, fondate su diverse provenienze professionali e di sapere, quali la psichiatria adulti, la psicologia delle relazioni familiari, la neuropsichiatria infantile , la tossicodipendenza (SERT) e il servizio sociale, ha rivelato una più efficiente risposta giudiziaria minorile atteso che, l'integrazione dei detti saperi con l'approccio degli operatori del diritto (giudici ed avvocati) ha permesso lo svolgimento di un iter processuale fondato su una più approfondita conoscenza delle persone e delle relazioni tra le persone, che costituisce l'oggetto primario della funzione minorile.

Al fine di favorire la formazione dei giudici professionali e i giudici onorari esperti nel corso dell'anno in oggetto sono stati diversi incontri così come previsto dalle circolari del CSM sui seguenti argomenti, quali : ripartizione competenze tra tribunali minorile e tribunale ordinario, confronto su questioni attinenti alla malattia mentale e profili di accertamento psicologico , applicazione della disciplina per l'irregolarità del comportamento dei minori e strumenti d'intervento , etc.

C)Rapporti con i servizi territoriali e sanitari

La qualificazione e specializzazione dell'organo giudiziario minorile, come appena delineata, in uno scambio dialettico e bidirezionale con i servizi del territorio ha favorito e stimolato la partecipazione e l'approfondimento culturale da parte dei servizi medesimi .

I servizi sociali, d'altra parte, sono costantemente chiamati nel corso della procedura a svolgere *una fondamentale attività informativa*, in applicazione dell'art. 738 c.p.c., che disciplina la procedura camerale, sulla condizione del nucleo familiare e sul contesto d'appartenenza dei minori, ed hanno il compito di *coordinare le attività dei servizi socio-sanitari* e sono destinatari delle disposizioni del Tribunale minorile che, con i provvedimenti di controllo della potestà genitoriale, *affida al Servizio Sociale funzioni di ordinaria amministrazione per quanto riguarda l'istruzione , educazione e la cura quotidiana dei minori stessi.*

Si sottolinea , così come già evidenziato negli anni precedenti , che tali servizi svolgono una fondamentale attività di collegamento tra la società civile e l'istituzione giudiziaria minorile anche perché ai servizi sociali è attribuito anche *il compito di segnalare alla Procura Minorile le situazioni di pregiudizio dei minori* per le opportune iniziative volte alla decadenza o limitazione

della potestà genitoriale ai sensi degli artt. 330 e 333 del cod. civ. e le situazioni di abbandono ex art. 8 della legge n. 184 del 1983 come novellata con la legge n. 149 del 2001 .

Anche quest'anno non sono stati registrati miglioramenti circa le condizioni di lavoro degli operatori sociali ed emergono con più evidenza le situazioni di rischio in cui l'attività viene svolta . **I servizi non operano, infatti, in situazioni di adeguata sicurezza né possono usufruire di funzionali ed idonee strutture con riferimento alla domanda di intervento della utenza del territorio e nelle zone più a rischio, quali quelle dei quartieri ad alta intensità criminogena del distretto della Corte d'Appello di Catania , (vedi ad esempio nella città di Catania quello di Librino, Trappeto Nord, Nesima, San Cristoforo), ovvero ancora nella provincia di Ragusa , nelle cittadine di Comiso o Vittoria , ove i centri sociali non sono coadiuvati dalle forze di polizia e da un sistema di protezione degli operatori, ovvero ancora nella città di Siracusa, ove non si è ancora posto adeguato rimedio ai problemi organizzativi già segnalati nelle precedenti relazioni, vengono notate disfunzioni, omissioni e remore non giustificabili sia riguardo alle segnalazioni, con conseguente impossibilità di avviare le procedure di legge, sia riguardo alle richieste di tempestive informazioni ed interventi.**

La situazione sopra evidenziata continua ad incidere negativamente in ordine all'efficienza dei servizi di assistenza sociale, ne svaluta e frena le iniziative e di conseguenza determina scarsa efficacia dell'attività in quanto, a volte, affievolisce le motivazioni e le spinte degli operatori ai dovuti aggiornamenti professionali e comunque determina una inevitabile impasse non più accettabile.

Né, d'altra parte, la **qualificazione professionale**, particolarmente degli operatori sociali, può essere limitata al rapporto con l'ufficio giudiziario minorile visto che oggi la materia del sostegno familiare sul territorio deve tenere conto non tanto delle situazioni di indigenza economica e di carenti cure materiali, che, da sole , non possono giustificare interventi sulla potestà genitoriale atteso l'obbligo di tutti gli enti pubblici , dallo Stato ai Comuni , di agire in ausilio della famiglia (v. art. 1 della legge n. 184 del 1983 come novellata) ma soprattutto necessita una professionalità nella conoscenza delle relazioni personali e familiari, nella attività di mediazione e di protezione, anche tempestiva, visto il continuo aumento di disagio minorile per la disgregazione del rapporto di coppia tra i genitori , per la conflittualità e per i maltrattamenti e le violenze in ambito familiare anche relativamente a classi sociali alte o medio-borghesi.

Appare insufficiente, invero, l'offerta presente sul territorio da parte degli operatori sociali e socio-sanitari riguardo ad attività di **mediazione familiare** come già largamente praticata nel Nord Italia atteso che, nel distretto, a seguito di puntuale formazione di alcuni singoli operatori , soltanto presso il Comune di Ragusa è presente un centro specializzato nella materia e nella città di Catania e provincia soltanto alcuni dei consultori presenti sono abilitati a svolgere compiti di mediazione .

Parimenti si nota mancanza di mezzi adeguati e puntuali approcci sociali e sanitari riguardo agli emergenti problemi del disagio giovanile ed, in particolare, quelli attinenti ad espressioni di vero e proprio " **bullismo** " tra gli adolescenti ovvero anche tra minori di età inferiore ed in genere alle manifestazioni di prevaricazioni o aggressioni di gruppo e quelli riguardanti problematiche di vero e proprio **disagio mentale e comportamentale di tipo patologico** .

Riguardo a questi aspetti occorre notare la difficoltà dei servizi sociali e socio-sanitari a collaborare con gli operatori scolastici e con le figure di supporto interne alla istituzione scolastica che, invece, potrebbero svolgere un importante compito di ausilio agli interventi istituzionali integrati e mirati al contenimento e recupero di tali comportamenti.

Non esiste un osservatorio della dispersione scolastica e gli interventi di recupero e monitoraggio della frequenza delle lezioni non viene costantemente seguito dal servizio sociale territorialmente competente.

L'**osservazione della genitorialità e delle relazioni familiari, nonché le attività di cura e protezione** da parte dei servizi territoriali e sanitari non possono essere in alcun modo trascurate e visto il progressivo aumento di situazioni di **abuso sessuale**, e della conseguente gestione dei rapporti familiari anche a seguito dall'accresciuto numero di provvedimenti volti **all'allontanamento dalla casa familiare** del genitore, convivente o familiare abusante o maltrattante, e di quelle dirette alla **regolamentazione dei rapporti nella famiglia di fatto ancora**

pendenti ed è rimasta costante la domanda, particolarmente rivolta alla dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale, anche nelle situazioni che confluiscono nel giudizio di separazione e divorzio nonostante le recenti riforme e le seguenti pronunce giurisprudenziali, di merito e di legittimità, che hanno tentato di offrire una ripartizione delle competenze tra il tribunale minorile ed il tribunale ordinario.

Per la trattazione delle questioni attinenti alla materia dell'abuso e dei maltrattamenti nei confronti delle persone di minore età nella Regione Sicilia dal 27 aprile 2013 è in vigore il decreto riguardante le *“ Linee guida per la pianificazione degli interventi multidisciplinari dei servizi sanitari dedicati alla tutela dell'infanzia e alla presa in carico dei minori vittime o a rischio di devianza ”* i cui contenuti e soprattutto la prescrizione di intese interistituzionali devono essere tenuti in considerazione e, per questo, nel corso dell'anno, **il Tribunale per i minorenni ha partecipato a diversi tavoli tecnici sia con le altre autorità giudiziarie interessate che con i servizi e le forze di polizia specializzate su tali questioni e, come già ricordato, ha curato insieme ad altre istituzioni interessate il progetto proposto da Save the Children, Dicam II, sul contrasto ai reati sessuali e di sfruttamento pedopornografico online ai danni delle persone di minore età.**

La *“ mancata protezione ”* e le disfunzioni organizzative degli operatori sociali determina il perdurare delle difficoltà più volte notate circa l' **esecuzione dei provvedimenti** del T.M. attribuita ai servizi sociali affidatari incaricati, sempre più spesso, di agire in via coattiva e, dunque, con l'ausilio delle forze dell'ordine che, tuttavia, spesso non offrono un intervento coordinato e professionalmente abilitato allo scopo, così come è auspicato a livello europeo mediante il c.d. poliziotto di quartiere e come viene sperimentato negli Uffici del Nord Italia attraverso un *“servizio esecuzioni .in materia di famiglia”*.

Tuttavia nell'anno in corso, da parte dell'Ufficio di Presidenza, sono state avviate attività di studio e collaborazione con gli Uffici delle Questure di Siracusa e Catania per la **formulazione di linee guida per l'esecuzione dei provvedimenti minorili**. In particolare, è stato svolto, anche con la presenza di magistrati del tribunale ordinario, del tribunale e della procura per i minorenni e del servizio sociale di Catania, **un corso di formazione per gli operatori di Pubblica Sicurezza presso la questura di Catania ed è in via di definitiva redazione un percorso virtuoso con tutte e tre le Questure nonché con i coordinamenti del Servizio Sociale del distretto della Corte d'Appello di Catania.**

La tutela dei minori stranieri

L'intervento dei servizi sociali deve ormai costantemente confrontarsi con la mutata composizione sociale che, nel distretto della Corte d'Appello di Catania, da alcuni anni vede progressivamente aumentare la presenza di **minori stranieri**, sia quelli **stabilitisi nel nostro territorio con i genitori a seguito dell'ingresso spesso clandestino nel nostro paese**, sia arrivati irregolarmente per la via del mare **non accompagnati dai genitori o parenti tenuti a provvedervi**. **Il numero di questi ultimi, già aumentato lo scorso anno, è progressivamente cresciuto fino a raggiungere alla fine del mese di giugno 2014 cifre elevatissime di migliaia di minori accolti nel nostro territorio. La particolarità dei recenti sbarchi riguarda l'arrivo di un numero notevole di minori direttamente in tutte le coste del distretto da Ragusa (Pozzallo), Siracusa (Porto Palo ed Augusta) e Catania che si sono aggiunti a quelli che continuano ad arrivare nei territori della Sicilia occidentale e che, dopo un breve periodo di pronta accoglienza, vengono trasferiti in comunità del nostro distretto .**

In particolare da un recentissimo studio fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risulta che **nel nostro Distretto sono attualmente accolti sono oltre 3.000 minori stranieri non accompagnati** ed in particolare 2515 nella provincia di Siracusa, 334 nella provincia di Catania e 231 nella provincia di Ragusa . (v. tabella 4..allegata).

Al fine di una migliore trattazione delle procedure riguardanti la tutela e protezione delle persone straniere di età minore il gruppo di lavoro integrato dalla presenza dei giudici togati componenti il collegio decidente e da 12 giudici onorari esperti per l'ascolto e la progettazione di validi percorsi di integrazione sociale è stato curato anche, grazie alla disponibilità di uno

dei detti giudici onorari, il dott. Sergio Fisicaro, un date-base informatico al fine di raccogliere i dati necessari sui minori stranieri tutelati da questo tribunale e tracciare il loro percorso personale e giudiziario per un più efficace intervento a loro favore .

La difficoltà della tutela di questi cittadini stranieri , quale persone di età minore e, quindi, per definizione, particolarmente vulnerabili è che, a fronte del loro diritto costituzionalmente previsto e sancito dalle Convenzioni internazionali **non possono godere**, per la frammentazione delle normative e la mancanza di un chiaro iter giudiziario dinanzi ad un'unica autorità specializzata , **di un trattamento adeguato al fine di riconoscere loro il diritto alla tutela e alla protezione personale oltre che quello di garanzia e rappresentanza per la loro protezione personale** .

A questo proposito occorre rappresentare che l'accoglienza nel nostro distretto dei minori stranieri non accompagnati viene attuata per 2.739 in strutture non autorizzate e soltanto per 886 in struttura autorizzate , tenuto conto che nel territorio siciliano vi sono 103 del primo tipo e 123 del secondo tipo e, quindi, in numero quasi paritario . (come da tabella già allegata) .

Al fine di far fronte alla risposta di giustizia nell'interesse di tali persone minori di età straniere **sono stati avviati momenti di confronto** con la locale Procura minori, le Prefetture e le Questure di Catania e di Siracusa, l'Assessorato ai Servizi Sociale del Comune di Catania e Siracusa e le associazioni di volontariato accreditate che sono intervenute ed hanno offerto sostegno e aiuto nei momenti degli sbarchi.

Il problema segnalato da più parti è, come detto, la mancanza di una disciplina unitaria per la tutela ed accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e la difficoltà di raccordo tra le autorità giudiziarie, a vario titolo, interessate, vista la peculiarità della condizione della persona straniera di minore età, per un verso titolare del diritto alla protezione personale , tenuto conto del divieto di espulsione sancito dall'art. 19 del t.u. immigrazione , e per altro verso titolare del diritto, come tutti gli stranieri, alla protezione internazionale sussistendo i presupposti per il riconoscimento del diritto di asilo politico secondo la normativa in vigore.

Come sopra accennato il Tribunale per i minori di Catania, a seconda della richiesta della locale Procura minorile tutela questi minori nell'ambito di procedure amministrative ex art. 25 del reg. decreto legge n. 1404 del 1934 ovvero nell'ambito di procedure per adottabilità nelle ipotesi di potenziale stato di abbandono per la mancanza di genitori o parenti nel Paese d'origine in grado di assisterli, coordinandosi con l'ufficio del Giudice tutelare per la nomina del tutore nel caso di minori richiedenti asilo politico.

Nell'anno in osservazione sono state avviate oltre 600 procedure a tutela e protezione personale dei minori stranieri non accompagnati .

Il problema dei minori stranieri comunque attiene anche al fenomeno di un **crescente stanziamento di interi nuclei familiari** in condizioni di precarietà per la conoscenza dei quali, ed al fine di escludere condizioni di pregiudizio, appare emergente anche una preparazione mirata alla comprensione delle diversità culturali e dei problemi della convivenza multi-etnica che, particolarmente nella città di Catania, riguarda aggregazioni di cinesi ma anche di nord-africani e rumeni.

Nel periodo di riferimento è stata rilevata una diminuzione degli allontanamenti dei minori stranieri non accompagnati dalle strutture d'accoglienza . Questi minori, peraltro, a seguito di attento e scrupoloso accertamento della loro condizione, nonché formulazione di un progetto di integrazione scolastica, sociale e lavorativa, sono rimasti nel nostro Paese anche oltre il compimento della maggiore età , usufruendo della conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e lavoro e per completare il progetto educativo in corso. Ciò è stato reso possibile anche dall'ultima modifica dell'art. 32 del dlgs n. 286 / 98 che ha riformulando la disposizione introdotta con la legge n. 94 del 2009 (c.d. pacchetto sicurezza) a modifica della precedente contenuta nella legge Boss-Fini. *La possibilità di avviare e garantire una regolare integrazione sociale costituisce motivo di valido contrasto alla clandestinità minorile e giovanile ed al rischio di aggregazioni o inclusioni perverse da parte della criminalità organizzata .*

Il fenomeno degli ingressi clandestini da parte di giovani madri in fuga dai Paesi d'origine in stato di belligeranza ed in condizioni di evidente svantaggio culturale, economico ed anche morale ha determinato l'avvio di procedure per la tutela dei figli delle stesse nello spirito di applicazione compiuta della legge adozione ed in particolare dell'art. 1 citato al fine, in primo luogo, di garantire anche a questi minori il diritto di crescere nella propria famiglia opportunamente sostenuta.

La condizione dei minori in questione, in più casi venuti al mondo nel nostro Paese e, quindi, ancora in tenerissima età ovvero in precarie condizioni di salute, ha determinato l'aumento della domanda di **applicazione dell'art. 31 del dlgs n.286/98** con conseguente autorizzazione alla permanenza temporanea di genitori stranieri irregolari in Italia nei casi in cui è stato ravvisato che, a causa della separazione dai congiunti, il minore avrebbe patito un grave danno sotto il profilo psico fisico. Accanto a queste ipotesi molte sono state anche le domande di stranieri da diversi anni clandestini in Italia i cui figli, nati nel nostro Paese, sono ormai profondamente integrati nel nostro territorio e non hanno mai avuto contatti o instaurato relazioni nel Paese d'origine dei genitori con conseguente pregiudizio sia dall'allontanamento di quest'ultimi che dallo sradicamento dal territorio di "domicilio abituale". La questione è complessa anche perché i genitori nonostante l'autorizzazione a permanere temporaneamente in Italia ai sensi dell'art. 31 sopra richiamato non riescono, entro il periodo autorizzato, a regolarizzare la propria posizione soprattutto mediante la stipulazione di un contratto di lavoro vista la particolarità della normativa italiana sui flussi d'immigrazione ai fini lavorativi. Ciò determina uno stato di precarietà ed insicurezza dei minori stranieri appartenenti a nuclei familiari nelle condizioni appena indicate pur in presenza di riscontrate capacità dei genitori di assisterli e di crescerli.

Il fenomeno appena illustrato ha determinato un aumento della domanda di giustizia minorile considerato che nell'anno in oggetto sono state formulate 191 istanze ex art. 31 citato delle quali 170 sono state definite entro il medesimo anno.

Per altri aspetti la presenza di nuclei di stranieri regolari nel nostro territorio ha comportato l'aumento di procedure di controllo della potestà genitoriale tra coppie binazionali con conseguente applicazione dei principi applicabili alla materia

Rapporti con gli avvocati

Sul piano pratico deve essere annotato il problema della reperibilità di **avvocati specializzati nella materia minorile** sia per lo svolgimento dell'incarico di difensori d'ufficio nominati dal Tribunale per garantire la difesa dei genitori o dei parenti che non provvedono alla nomina del difensore di fiducia sia per la difesa del minore a seguito di nomina da parte del tutore ovvero del curatore speciale.

Una tale specializzazione, alla quale comunque il Consiglio dell'Ordine di Catania, ma non anche delle altre province, sta ovviando mediante corsi di formazione sia per la materia civile che penale, appare fondamentale per lo svolgimento di procedure, quali l'adottabilità ma anche quelle sul controllo della potestà genitoriale, che richiedono una conoscenza non solo dei peculiari strumenti sostanziali e processuali del procedimento in questione ma anche una preparazione integrata con altri saperi sulla condizione minorile e sulle dinamiche dei rapporti familiari.

Anche nell'anno in corso il Tribunale per i minorenni di Catania ha partecipato attivamente al corso di formazione per difensori d'ufficio in materia penale ed anche civile minorile.

Si auspica, pertanto, che anche presso gli altri **Consigli dell'Ordine del Distretto** si proceda ad una effettiva formazione dei difensori interessati a tale materia e alla predisposizione di un elenco dal quale il Tribunale per i minori può attingere le nomine degli avvocati di ufficio ovvero per lo svolgimento delle tutele e curatele ovvero ancora per la nomina del difensore del minore da parte del suo rappresentante.

La completa introduzione delle norme della legge n. 149 nonché la legittima giurisdizionalizzazione di tutti i rapporti processuali in materia minorile secondo le regole del "giusto processo" costituzionalmente previsto, ha modificato anche l'assetto dei rapporti processuali atteso che la presenza dei difensori delle parti e dei minori ha determinato un maggiore orientamento

piano delle notifiche degli atti e delle comunicazioni di cancelleria ed ha anche comportato la opportunità di ampliare le udienze di trattazione anche per consentire alle parti di conoscere l'esito degli accertamenti progressivamente compiuti nel corso del giudizio di adottabilità ed anche in materia di controllo della potestà genitoriale al fine del pieno rispetto del principio del contraddittorio .

Il controllo delle comunità educative

Strettamente collegata all'esercizio della funzione di tutela dei minori in condizioni di pregiudizio e spesso presupposto per la richiesta di protezione dell'infanzia abbandonata è il problema **del controllo delle comunità di tipo familiare**, quale unico luogo, dopo la prescritta chiusura degli istituti ove i minori, privati di un valido ambiente familiare, vengono collocati in mancanza di una famiglia disponibile ed idonea ad accoglierli a scopo solidaristico sebbene la previsione dell'art.9 3° comma di cui alla legge n. 149 del 2001, che attribuisce la competenza all'ufficio della Procura Minorile fosse entrata in vigore immediatamente, in quanto ritenuta norma sostanziale e non processuale . soltanto negli ultimi anni è stato predisposto un programma di sopralluogo e di verifiche delle dette strutture educative . Non possono , pertanto, ancora riferirsi gli esiti di tale attività sugli interventi a tutela dei minori .

Tra l'altro il copioso arrivo di minori stranieri non accompagnati come sopra riferito ha determinato la necessità di ulteriori controlli sia da parte della locale Procura Minori che, in più occasioni, operando nell'ambito della disciplina dell'art. 9 della legge sopra ricordata, ha individuato situazioni di estrema trascuratezza e di violazione di standard minimi d'accoglienza nelle strutture tanto da determinare la dovuta denuncia agli organi regionali deputati ai controlli amministrativi .

Tali segnalazioni sono state fatte anche da questo Tribunale nei casi di accertamento nel corso delle procedure trattate a tutela dei detti minori a seguito di constatazione diretta della condizione delle strutture in sede di ascolto dei minori ivi collocati .

Andamento delle adozioni nazionali e di quelle internazionali

Una materia fondamentale per la giustizia minorile riguarda le domande di disponibilità all'adozione nazionale ed internazionale e la trattazione dei conseguenti procedimenti , vista la delicatezza delle questioni, comporta l'impiego di qualificate risorse professionali ed una accurata organizzazione del servizio , già descritta nelle relazioni degli anni precedenti .

L'attività del *Gruppo adozione* viene sempre condotta attraverso il sistema di base rivelatosi adeguato e metodologicamente idoneo a garantire una oggettiva individuazione della miglior coppia , tenuto conto della puntuale organizzazione, coordinata dalla dott.ssa E.Seminara, giudice professionale, con incontri di approfondimento e la previsione di un calendario mensile degli abbinamenti ed il coinvolgimento a turno di tutti i giudici togati oltre a quelli delegati alla trattazione della procedura per adottabilità del minore da abbinare.

Appare opportuno sottolineare che **l'attività in discorso**, oltre a riguardare decisioni particolarmente delicate e difficili , in quanto la procedura di abbinamento di un minore in stato di abbandono (anche nella prospettiva prognostica dell'adozione internazionale), è volta ad individuare la miglior coppia per l'adozione di un determinato bambino, avuto riguardo al suo vissuto, ai suoi bisogni ed il suo esclusivo interesse. E di conseguenza, da un lato, gli approfondimenti della capacità delle coppie istanti e , per l'adozione nazionale , il puntuale ascolto di tutti i minori adottabili , comporta un impegno di tempo e di professionalità non rapportabile al numero delle procedure trattate e alle decisioni di abbinamento risultanti dai dati rilevati , in quanto trattasi di attività **valutabile soltanto dalla qualità del risultato e non dalla quantità dei procedimenti .**

Si auspica **la formulazione di un protocollo** che consenta, anche sotto il profilo informatico lo svolgimento della attività in questione in modo continuativo ed automatico .

Per quanto riguarda **i dati** si riferisce che, nel periodo che va dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014 sono stati avviati **all'adozione nazionale**, con l'abbinamento a coppia idonea, **n.42** minori nell'ambito di procedure ancora soggette ad impugnazione e, dunque, a c.d. " *rischio giuridico*". Sono stati emessi **n.54** provvedimenti di affidamento preadottivo e sono state pronunciate ai sensi dell'art. 25 della legge n. 184 del 1983 come novellata, **n.45** sentenze di adozione nazionale relative a procedure conclusasi con sentenza definitiva nell'anno precedente per un totale di **61** minori considerate le fratrie con descrizioni dettagliate dell'età e sesso dei minori.

Per quanto riguarda **l'adozione internazionale** nel medesimo periodo nel distretto della Corte d'appello di Catania ad iter ultimato si registra una evidente diminuzione atteso che sono stati emessi ai sensi dell'art.36.2 numero n. **12** provvedimenti di ordine di trascrizione dell'adozione pronunciata in Stati non aderenti alla Convenzione Aja del 1993, per un totale di **13** minori considerate le fratrie. Sono stati pronunciati ai sensi dell'art. 35 sia ai sensi del 2 e 3 comma che del 4 n. **10** provvedimenti di dichiarazione di efficacia dei provvedimenti di adozione pronunciati negli Stati aderenti alla detta Convenzione, per un totale di 15 minori considerate le fratrie.

La percentuale degli ingressi appare ripartita quasi equamente tra minori di sesso femminile e maschile Viene rilevata, anche quest'anno la mancata disponibilità delle coppie ad accogliere fratrie superiori a due minori così da non consentire l'applicazione della legge in ordine al divieto di separazione dei fratelli se non per gravi motivi.

Dalle segnalazioni pervenute dai servizi sociali e sanitari del territorio emerge la difficoltà del percorso adottivo in alcuni casi di inserimento dei minori a scopo di adozione sia nell'ambito dell'adozione nazionale che internazionale, ma gli strumenti di rilevamento di tale disagio e le modalità di cura e trattamento ancora risultano incerti e poco efficaci, con conseguente aumento di un crescente disagio dei figli adottati.

L'applicazione della legge adozione nel periodo giugno 1 luglio 2013 – 30 giugno 2014 non ha riguardato ipotesi di deroga al divario di età tra adottante ed adottato ai sensi dell'art. 6, e sono state in numero di **14 le sentenze di adozione in casi particolari** di cui **6 sentenze ex art. 44 lett. b) e 8 sentenze ai sensi dell'art. 44 lett. d)** relative a minori per i quali era impossibile l'affidamento preadottivo da parte di coppie aventi i requisiti di legge in ragione del vissuto, del rapporto pregresso intrattenuto con la coppia ed altre situazioni che ostacolavano l'inserimento presso altra coppia a scopo di adozione.

Le indagini sulla idoneità delle coppie aspiranti all'adozione confermano che l'ampliamento del divario di età tra l'adottato e gli adottanti (art. 6 comma 3 della legge come novellata nel 2001) ha determinato una restrizione della disponibilità di accoglienza dei minori per i quali è difficile reperire, soprattutto per i minori italiani, risorse a scopo di adozione fin dai sette-otto anni, anche se negli ultimi mesi alcune coppie, constatata la difficoltà all'adozione di bambini stranieri in età prescolare hanno richiesto la modifica del decreto di idoneità internazionale per l'accoglienza di minori più grandi o di fratrie e comunque deve rilevarsi un numero crescente, rispetto agli anni precedenti, di adozioni nazionali di minori più grandi preadolescenti ed adolescenti anche in situazioni difficili e di svantaggio psico-fisico.

Il dato più preoccupante riguarda i minori che, benché dichiarati in stato di abbandono, non sono stati ancora abbinati a coppie a scopo di adozione, atteso che, dagli accertamenti eseguiti sono quest'anno in numero di **55, di cui 28 di età superiore ai tredici anni, 7 di età compresa tra i dieci e dodici anni, 9 tra i sette e i dieci anni e 11, anche più piccoli, con problemi di sviluppo psico fisico.**

Riguardo ai minori per i quali non è stato possibile l'abbinamento a coppia adottiva, in collaborazione con il Servizio dell'ente territoriale, degli Uffici Affidamento familiare istituiti presso alcuni Comuni del distretto (Catania, Ragusa, Siracusa) ed i Servizi di N.P.I. sono stati avviati progetti di affidamento familiare di tipo solidaristico per lungo periodo anche prorogabile ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 della legge adozione.

Dato quest'ultimo che impone una riflessione sulla disciplina dell'affidamento eterofamiliare che tenga conto degli effettivi bisogni dei minori senza tuttavia tralasciare il riconoscimento dei diritti, primo fra tutti quello all'acquisizione di una identità familiare certa, stabile e " legittimante "

L'adozione nazionale, invero, conclude l'iter avviato con la procedura per adottabilità che accerta lo stato di grave ed irreversibile abbandono di un minore . Nell'anno in corso sono state avviate **302** procedure per dichiarazione di abbandono.

Nel periodo giugno 2013-luglio 2014 le procedure per dichiarazione di adottabilità- quando non vi è impugnazione - hanno mantenuto una durata media di sei- otto mesi - e nell'anno di riferimento ne sono state concluse in numero di 48

I relativi provvedimenti di adottabilità dopo la novella del 2001 come da recente entrata in vigore, impugnabili soltanto con il rimedio dell'appello, sono stati quest'anno nella misura di poco più del 30% circa, che appare in linea con l'avviata giurisdizionalizzazione del procedimento .

Richiesta di notizie sulle origini da parte degli adottati

Quest'anno vi sono state soltanto **n. 9** domande ai sensi **dell'art. 28 introdotto dalla novella n. 149 del 2001** volto alla richiesta della persona adottata di conoscere le proprie origini, e tra queste almeno 4 volte a conoscere l'identità della madre che si è avvalsa del diritto all'anonimato. La definizione di questa tipologia di procedure è stata conclusa, in mancanza di una disciplina specifica sulle modalità di ricerca e d'interpello della genitrice biologica, previo riconoscimento del diritto alla conoscenza delle origini come sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 278 del 2013 mediante **un accompagnamento della lettura del fascicolo da parte del giudice togato e onorario in un approccio integrato e multidisciplinare** .

Tale dato conferma quanto già in precedenza affermato circa la possibilità che gli adottati ritenevano che con l'autorizzazione in questione avrebbero potuto accedere alla conoscenza della loro storia personale direttamente attraverso lettura del fascicolo esistente presso il Tribunale per i minorenni e non soltanto, come previsto dalla legge, alla rimozione del divieto imposto all'Ufficiale dello Stato civile nella rilevazione dei dati relativi alla identità dei genitori biologici .

Tra l'altro a proposito significative sono state alcune richieste da parte di genitori adottivi di essere coadiuvati nella rivelazione ai figli delle loro origini adottive ai sensi del 1 comma del citato art. 28

Ciò induce ad ulteriori riflessioni circa il diritto degli adottati alla ricostruzione integrale del proprio vissuto anche attraverso l'intervento mediato dal Giudice Minorile e dai genitori adottivi già nella fase dell'abbinamento e dell'inserimento temporaneo o preadottivo presso la coppia scelta per adozione .

Sottrazione internazionale dei minori

Nel periodo intercorrente dal 30-6-2013 al 1-7-2014 **n. 3** domande **in materia di sottrazione internazionale di minori** .

Questo dato conferma che, dopo il primo momento di applicazione, la normativa in discorso non è stata più uno strumento al quale i genitori hanno fatto ricorso per la risoluzione dei conflitti familiari con ciò, forse, evidenziandosi la difficoltà operativa di un tale strumento che non consente tempestiva conoscenza delle persone coinvolte e dei bisogni del minore , tenuto conto della previsione di cui all'art. 13 della Convenzione Aja, attraverso organismi internazionali che possano avviare indagini e porgersi quali interlocutori e mediatori in questioni che, impropriamente, sono state parificate a legittime pretese di reintegrazione del possesso perduto.

I- Questioni applicative ed interpretative del processo penale minorile

Richiamandosi i principi fondamentali della giustizia penale minorile espressi nelle precedenti relazioni e la peculiarità degli istituti giuridici previsti dalla disciplina introdotta dal d.p.r. 448 del 1988, l'attività penale ha tenuto conto delle più recenti sentenze della Suprema Corte che, in particolare, **in materia di sospensione del processo e messa alla prova ha :**

a) ricordato che l'ammissione alla messa alla prova dell'imputato previa sospensione del processo è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico - insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione - condotto sulla scorta di molteplici indicatori, inerenti sia il reato commesso sia la personalità del reo, da lui manifestati anche in epoca successiva al fatto incriminato (fra le altre, **Cass. penale, sez. II, 12.6.2014 n. 26044**); **b) sottolineato** che l'istituto della "messa alla prova" e la relativa sospensione del processo per controllarne l'esito non possono comunque prescindere dalla redazione di uno specifico progetto che deve essere idoneo a raggiungere lo scopo della socializzazione del minore e prevedere, in particolare, gli impegni precisi che l'imputato assume, poiché il patto sottostante ad "probation" implica, di fronte alla rinuncia dello Stato a proseguire il processo, l'impegno positivo dell'incolpato di cambiamento e recupero (**Cass. penale, sez. II, 13.11.2013 n. 47216**) ; **c) affermato** che l'ordinanza che dispone l'affidamento in prova può essere impugnata con ricorso per Cassazione dall'imputato e dal suo difensore nonché dal pubblico ministero a norma dell'art. 28, comma 3, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sempre che l'ordinanza impugnata non risulti viziata per totale assenza dell'indicazione del percorso logico-giuridico attraverso il quale il giudice di merito è pervenuto ad effettuare il predetto giudizio prognostico, non consentendo in tal modo alla Suprema Corte la verifica della legittimità delle valutazioni poste a base della pronuncia, a fronte degli specifici motivi di doglianza esplicitati dal Procuratore ricorrente (**Cass. penale sez. IV, 25/03/2014 n. 15133**); **d) chiarito** che la sentenza con cui il g.u.p. pronuncia nei confronti del minore il non luogo a procedere perché estinti i reati per esito positivo della messa in prova, non può essere censurata in sede di legittimità per difetto di motivazione in ordine alla dimensione dei fatti, alla penale rimproverabilità, alla prognosi effettuata, trattandosi di elementi apprezzabili antecedentemente in ordine alla sospensione del processo per l'esperimento della messa alla prova e che, pertanto, possono costituire oggetto di censura in sede di impugnazione della relativa ordinanza di sospensione. La motivazione della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 29 D.P.R. n. 448 del 1988, concerne, invece, il positivo giudizio in ordine all'accertamento dell'andamento ed al risultato della messa in prova risultante dal procedimento di osservazione, di trattamento e di sostegno, ed è detto giudizio che può costituire oggetto di specifica censura (**Cass. penale, sez. IV, 12.4.2013 n. 23355**).

Per quel che concerne precipuamente il procedimento penale minorile, di indubbia rilevanza appare poi una recente sentenza delle **Sezioni Unite (n.18.292 del 27.2.2014)**, laddove si stabilisce che la competenza alla celebrazione del **giudizio abbreviato**, sia esso instaurato nell'udienza preliminare o a seguito di giudizio immediato, spetta al giudice nella composizione collegiale prevista dall'art. 50-bis, comma secondo, dell'ordinamento giudiziario, e non al giudice delle indagini preliminari.

E' stato inoltre evidenziato che (**Cass. penale sez. IV, sent. n. 45580 del 02/10/2013**), ai fini della **sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto**, ex art. 27 del d.P.R. n. 448 del 1988, devono contemporaneamente sussistere tre requisiti: la tenuità del fatto, l'occasionalità del comportamento e il pregiudizio per il minore derivante da un ulteriore corso del procedimento. Il giudizio di tenuità richiede che il fatto sia valutato globalmente, considerando una serie di parametri quali la natura del reato e la pena edittale, l'allarme sociale provocato, la capacità a delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato e la modalità con le quali esso è stato eseguito. L'occasionalità indica, invece, la mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti, mentre il pregiudizio per le esigenze educative del minore comporta una prognosi negativa in ordine alla prosecuzione del processo, improntato, più che alla repressione, al recupero della devianza del minore.

La **Suprema Corte (sez. VI, sent. n. 16017 del 31.10.2013)** ha inoltre precisato che ai fini della concessione del **perdono giudiziale** ovvero della **sospensione condizionale della pena**, il giudice di merito esercita un potere discrezionale senza che il criterio di scelta, dell'uno o dell'altro beneficio, possa essere suscettibile di scrutinio di legittimità. A tal fine, tuttavia, è necessario che tale scelta si riveli sorretta da una adeguata e congrua motivazione, scevra da vizi logici e che dia conto della ritenuta opportunità di rafforzare il progetto di ravvedimento dell'imputato grazie all'effetto deterrente indotto dal rischio di dover scontare la pena sospesa in caso di nuova condanna.

Significativa è anche la pronuncia della **VI sez. (sent. n. 23326 del 21.5.2013)**, nella parte in cui si afferma che le **relazioni formate dagli assistenti sociali** dirette al Tribunale per i minorenni, che consentono al giudice di poter meglio valutare le situazioni familiari su cui deve intervenire, non appartengono alla categoria dei mezzi di prova, per cui possono essere acquisite anche in assenza di consenso delle parti ai sensi dell'articolo 234 c.p.p..

In materia poi di **diritto alla difesa** va ribadita la decisione della **Corte Costituzionale (sentenza n. 24 del 14.2.2013)**, che ha ritenuto, in riferimento agli art. 3, 24, 31, comma 2, e 111, comma 2, cost., non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui - sulla base dell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità - esclude che, in caso di contumacia dell'imputato, il consenso alla definizione del processo nell'udienza preliminare possa essere validamente prestato dal difensore non munito di procura speciale. Non sussiste violazione dell'art. 3 cost., in quanto l'imputato rimasto contumace nell'udienza preliminare e che non abbia conferito procura speciale al difensore non incorre affatto nella perdita definitiva della possibilità di ottenere la concessione del perdono giudiziale e la dichiarazione di improcedibilità per irrilevanza del fatto, l'una e l'altra potendo comunque aver luogo all'esito del dibattimento, equivalendo la scelta di non comparire all'udienza preliminare e di non conferire la procura speciale al difensore a quella di negare il consenso alla definizione anticipata, la quale si limita, al pari della prima, a precludere l'adozione delle pronunce in questione nella fase in corso; nè è violato il diritto di difesa, in quanto l'esigenza che il consenso sia riconducibile direttamente alla persona dell'interessato, risponde alla medesima ratio dell'omologo regime stabilito per l'accesso ai riti speciali che implicano la possibile utilizzazione, in danno dell'imputato, di elementi probatori acquisiti fuori del contraddittorio; nè è irragionevole un assetto normativo che, nel conflitto fra l'esigenza di agevolare la sollecita definizione del processo e quella di rimettere direttamente all'imputato la scelta di rinunciare ad una delle garanzie fondamentali del «giusto processo», quale la formazione della prova in contraddittorio, dia la prevalenza alla seconda, segnatamente allorché si tratti di pronunciare sentenze che, sebbene di non luogo a procedere, presuppongono comunque una affermazione di responsabilità.

II- L'attività ed i dati del centro di prima accoglienza

Notevole rilievo ed utilità assumono, poi, nella fase iniziale del procedimento, le relazioni redatte dal **Centro di Prima Accoglienza** (d'ora in poi per brevità CPA), grazie alle quali è possibile accedere ad informazioni essenziali per delineare la personalità dell'indagato.

Dai puntuali e completi dati forniti dal CPA di Catania emerge come il numero degli arresti (123, di cui 27 relativi a minori stranieri e 8 di competenza del CPA di Messina, temporaneamente chiuso) nel periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014 sia leggermente diminuito rispetto a quello (148) rilevato nel corrispondente periodo precedente, restando al di sotto della media del quinquennio 2006/07-2010/11 (181).

Tale diminuzione non appare comunque dovuta all'emanazione del DL 36/14 (Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al DPR 309/90 nonché di impiego di medicinali meno onerosi - la parte del S.S.N.), convertito in legge il

19/05/14, perché gli effetti di tale normativa riguardano gli ultimi quaranta giorni dell'anno convenzionale 2013/14.

Si ritiene, piuttosto, che il calo di arresti di minorenni - che si registra peraltro a livello nazionale - sia da porre in relazione al fatto che l'intervento delle forze dell'ordine, a motivo della diminuzione delle risorse a loro disposizione, si è di fatto ridotto alla gestione dell'emergenza (si veda ad esempio l'impiego massiccio di mezzi e personale in occasione degli sbarchi di migranti sulle coste Siciliane) ed all'attività di indagine e di contrasto alla criminalità organizzata a scapito di una costante azione di presidio del territorio finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati comuni.

Va in ogni caso rilevato che gli arresti nel distretto di Catania assumono pur sempre aspetti di rilevante preoccupazione se confrontati ad esempio con quelli del Tribunale per i Minorenni di Torino che opera in tutto il territorio della Regione Piemonte ovvero con quelli del TM di Milano che ha competenza, insieme al TM di Brescia, su tutto il territorio della Regione Lombardia nonché in particolare con quello di Roma, competente per tutta la Regione Lazio, come evidenziato dalle tabelle già citate in premessa .

Gli arresti di cui trattasi riguardano in prevalenza i reati contro il patrimonio (63) e quelli commessi in violazione delle leggi sugli stupefacenti (34). In continuità con quanto rilevato lo scorso anno ed analizzando il dato complessivo, emerge un ulteriore calo di questi ultimi reati, che incidono per il 27% sul totale delle imputazioni (cinque punti in meno rispetto allo scorso anno).

Con riguardo alla provenienza territoriale, gli ingressi sono così suddivisi :

- 64 per Catania e provincia;
- 9 per Siracusa e provincia;
- 11 per Ragusa e provincia ;
- 27 stranieri ;
- 4 fuori distretto.

Risulta quindi che la gran parte degli ingressi proviene dalla sola provincia di Catania.

Minimo è il ricorso alla misura cautelare delle prescrizioni (6) rispetto alle altre maggiormente contenitive, ed in particolare alla misura della custodia cautelare in carcere (34).

In lieve diminuzione risultano i collocamenti in comunità (35).

Va evidenziato in merito che negli ultimi sette anni la misura delle prescrizioni, che nell'anno 2007/08 incideva per il 20% sui motivi di uscita, è scesa progressivamente al 5% circa nell'anno in esame; anche quella della custodia cautelare è stata adottata sempre meno, sino a costituire l'attuale 29% dei motivi di uscita dal CPA.

La misura del collocamento in comunità, invece, dal 2010/11 incide all'incirca nella misura del 30%, mentre la permanenza in casa ha registrato negli ultimi tre anni un progressivo aumento nell'applicazione, arrivando nell'anno in questione a costituire il 26% dei motivi di uscita.

III- L'attività dell'USSM

Con riguardo all'attività dell'**Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni** (d'ora in poi USSM), va osservato in linea generale che gli interventi del servizio, mirati ad offrire un quadro psico-sociale e familiare dei minori attraverso la stesura di relazioni tecniche finalizzate a tutte le udienze nelle varie fasi processuali, si esplicano soprattutto con riferimento alle misure cautelari e, nella fase processuale successiva, attraverso l'elaborazione e la gestione dei progetti di messa alla prova, aventi la durata media di circa un anno.

In special modo, dalla nota dell'USSM di Catania del 22.8.2014 si ricava che nel periodo in esame l'Ufficio ha preso in carico tutti i minori segnalati dall'Autorità Giudiziaria. Su un totale di n.610 minori, 480 sono quelli entrati per la prima volta nel circuito penale e

130 i soggetti già conosciuti dal Servizio: 36 sono i soggetti di genere femminile sulla totalità dell'utenza italiana e straniera.

Per quanto riguarda la distribuzione all'interno del territorio del distretto di Corte d'Appello, si rileva che quasi la metà dell'utenza risiede nella provincia di Catania, risultando maggiormente concentrata in città (n. 171), mentre Misterbianco, Acireale, e Adrano sono i Comuni della provincia con maggior numero di minori presi in carico.

In provincia di Siracusa, un terzo dell'utenza di questo territorio risiede nel capoluogo (n. 54), mentre i comuni che presentano situazioni più problematiche sono Avola e Lentini.

Per quanto riguarda la provincia di Ragusa, i minori residenti nel Comune di Vittoria presi in carico (n.23) superano il numero di quelli residenti nel capoluogo (n. 15).

Dall'analisi dei dati relativi alla variabile età si osserva che n.176 sono i diciassettenni, n.165 i sedicenni e n. 121 i quindicenni ; pertanto, i due terzi dei minori presi in carico appartengono alla fascia di età compresa tra i 15 e i 17 anni.

L'utenza straniera è proveniente per la metà dai paesi nord africani, con maggiore incidenza da Tunisia ed Egitto; tra gli stranieri extracomunitari un terzo sono i minori non accompagnati, solo n.3 appartengono alla fascia dei minori stranieri di seconda generazione provenienti tutti dall'Est europeo.

La rimanente utenza straniera è composta per metà da rumeni e per metà da minori provenienti da altri paesi europei..

Una breve analisi qualitativa mette in evidenza la complessità del disagio giovanile caratterizzato dall'ampliamento delle problematiche "tradizionali", con situazioni connesse al malessere sociale sempre più diffuso, alle carenze dei modelli pedagogico-educativi, alle difficoltà educative delle famiglie, alle nuove tipologie di condotte devianti.

Nella tipologia dei reati perpetrati spiccano i delitti contro il patrimonio (n. 605, dei quali la metà è rappresentata da furti, seguiti dalle rapine) : si conferma, altresì, l'alto numero di reati contro la persona, per un totale di 454 denunce.

Si evidenzia, pertanto, il permanere di situazioni in cui sono presenti l'uso e la detenzione di armi , le lesioni personali volontarie, le minacce, ecc. : tutti comportamenti sintomatici di un incremento dei comportamenti violenti che innescano processi di allarme sociale diffuso, rischiando di vanificare lo sforzo di coinvolgere la società civile negli interventi di recupero. Molti dei fatti minacciosi sono posti in essere da ragazze e si rileva altresì un incremento di reati collegati alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Per quanto riguarda le misure cautelari, si registra un ampio ricorso del collocamento in comunità, sintomatico di una sempre maggiore necessità di supporto educativo a fronte di un aumento delle carenze pedagogico-educative dei contesti di riferimento dei ragazzi: altrettanto diffusa è l'applicazione della custodia cautelare in carcere e la permanenza in casa.

E' da rilevare, inoltre, che le misure cautelari sempre più spesso vengono mantenute anche dopo la sentenza di primo grado, determinandosi un incremento degli interventi nei confronti dei minori/giovani adulti e delle interrelazioni dell'USSM con la Sez. Minori della Corte d'Appello.

E' da rilevare, ancora, la richiesta di elaborazione del progetto educativo di MAP anche per giovani adulti ultraventunenni.

Con specifico riferimento all'anno in oggetto, va evidenziato che l'ufficio in discorso ha continuato ad espletare la propria attività nell'ambito del mandato istituzionale e nel rispetto delle linee guida e degli obiettivi prefissati dal Dipartimento, mantenendo l'obiettivo prioritario della globale presa in carico dell'utente minorenni e della sua inclusione sociale, pur nell'esiguità delle risorse disponibili.

La cura ed il mantenimento di una rete di rapporti di collaborazione con gli Enti pubblici e col privato sociale presenti nel territorio di competenza, costituiscono da sempre un elemento fondamentale nella predisposizione di risposte integrate e quanto più diversificate, a fronte di un fenomeno, quello della devianza minorile, che diventa sempre più complesso. In questa ottica, l'ufficio è presente con un operatore referente in ogni distretto socio-sanitario, fornendo apporto tecnico nell'ambito delle progettualità, tra le altre, della Legge 328/00.

Modalità operativa privilegiata continua ad essere il lavoro in équipe sia all'interno dell'Ufficio, che con gli altri operatori dei Servizi della Giustizia minorile, come a livello inter-istituzionale.

L'attività di incontro tra autore e vittima di reato, interrotta a seguito del mancato rinnovo della convenzione con la Provincia Regionale di Catania che aveva istituito l'Ufficio di mediazione penale, viene svolta utilizzando le competenze acquisite privatamente da alcuni degli operatori, come possibilità di dare risposte alternative alla domanda di sicurezza sociale.

La consolidata collaborazione con l'Università di Catania, Facoltà di Scienze Politiche, prosegue con successo, registrandosi un incremento delle richieste di tirocini da parte di studenti, sia del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, che del Corso di Laurea Magistrale in Programmazione e gestione delle politiche e servizi sociali. L'Ufficio ha accolto, altresì, studenti e laureati della Facoltà di Scienze della Formazione di Catania, studenti del Corso di Laurea in Scienze Psicologiche di Enna e specializzandi dell'Istituto Freudiano di Roma, per l'espletamento di tirocini, rispettivamente, pre, post laurea e di specializzazione. Vengono accolti anche studenti del Corso di perfezionamento in Giustizia dei Minori e della Famiglia della Facoltà di Giurisprudenza.

L'attività di coordinamento dei tirocini e viene curata da un operatore referente dell'USSM e parte di essi vengono anche accolti in Direzione per le attività organizzative e di coordinamento.

L'Ufficio poi ha continuato a promuovere la partecipazione di minori ad alcune manifestazioni, organizzate con l'obiettivo di offrire loro occasioni per riflettere sul valore della legalità e della lotta contro le organizzazioni criminali e mafiose. La collaborazione con "Libera" ha riguardato anche l'accoglienza di minori per lo svolgimento di attività di volontariato.

Per quanto riguarda la realizzazione di attività di legalità sportiva promosse dall'Associazione "Il Centro", prosegue l'accordo operativo all'interno del quale è previsto l'inserimento di minori/giovani adulti segnalati in qualità di volontari.

Gli interventi sul territorio di integrazione scolastica, sociale e lavorativa

E' proseguita l'attività di promozione, raccordo e collaborazione con le Associazioni di volontariato finalizzata all'inserimento dei minori dell'area penale esterna nelle varie realtà presenti sul territorio. Tali interventi, che hanno una valenza riparativa indiretta, rappresentano un elemento qualificante nei progetti di messa alla prova. La Caritas Diocesana, le Confraternite della Misericordia e la C.R.I. si confermano le realtà di volontariato maggiormente disponibili all'accoglienza dei nostri minori. Anche le associazioni che operano nei settori della disabilità, dell'accoglienza degli stranieri e dei senzatetto, dell'assistenza rivolta ai minori in attività di recupero scolastico e attività ricreative e sportive (parrocchie, oratori, centri di aggregazione, ecc.) rappresentano, nel panorama del volontariato, opportunità di esperienze significative per l'utenza.

Si segnala, inoltre, la partecipazione, nello scorso mese di giugno 2014, di due minori ad un campo di formazione organizzato da Informagiovani di Palermo.

Nell'ambito delle collaborazioni con il privato sociale, una risorsa efficace ai fini del recupero dei minori presi in carico è stato il servizio di "Educativa territoriale", finanziato con i fondi della legge 285/97, rivolto all'utenza dell'area penale esterna : servizio che ha portato all'avvio sperimentale di un nuovo servizio di "Accompagnamento Educativo, Civile e Penale" attraverso l'accreditamento degli Enti cui assegnare i titoli sociali (cosiddetti vouchers). Gli Enti accreditati sono la "Coop.Prospettiva", la "Coop. Marianella Garcia" e la Coop. "Il Nodo". Nel periodo in esame sono stati presi in carico circa trenta minori.

Con riferimento alla formazione scolastica, si rendono più che mai necessari interventi mirati a sostenere ed accompagnare il percorso scolastico attraverso l'inserimento nei corsi EDA.

Per i minori e giovani adulti presi in carico dall'USSM, l'attenzione all'aspetto relativo all'istruzione è finalizzato a promuovere e sostenere il conseguimento del titolo di studio per

adempiere all'obbligo scolastico anche se l'inesistenza di moduli didattici flessibili ostacola, di fatto, l'inserimento dei giovani quando l'anno scolastico è già avviato.

L'intervento socio-educativo viene attuato dall'A.S. e dall'educatore attraverso il raccordo e la mediazione con i dirigenti scolastici e con gli insegnanti. Per quanto riguarda la città di Catania, i contatti più frequenti e significativi vengono realizzati anche con alcune Scuole superiori ed Istituti professionali.

L'attenzione alla formazione-lavoro è poi, come è noto, prioritaria per promuovere e sostenere nei giovani l'acquisizione di una cultura della formazione e dell'orientamento al lavoro.

Tra i corsi professionali regionali, i ragazzi hanno teso a privilegiare i settori: alberghiero, ristorazione, pasticceria, estetica, acconciature, impiantistica elettrica ed informatica. CNOS, ODA, CIRPE, ERIS, IRAPS, ANFE, CEFOP sono gli enti di formazione presso cui sono stati inseriti numerosi ragazzi ed è incerto, dato il riordino della materia a livello regionale, se essi possano ancora continuare ad offrire per il futuro uguali opportunità.

In relazione agli inserimenti lavorativi, le risorse fruibili risultano limitate anche a causa della maggiore gravità della crisi che investe ormai da tempo le realtà economiche del territorio.

L'Ufficio partecipa ad un progetto, gestito dal Comune di Catania, per finanziare tirocini formativi con fondi della legge 328/2000. Partecipa, ancora, ai progetti "Gioco" ed "Il mio secondo tempo", entrambi finanziati con fondi sociali europei gestiti dalle cooperative "Prospettiva" ed "Arché": progetti che prevedono una fase di orientamento lavorativo ed una successiva fase di inserimento in tirocini formativi che coinvolgono svariati giovani ed operatori dell'Ufficio.

Altro progetto è il "Pronto intervento al lavoro", gestito dal Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria e finanziato con fondi della legge 320/2000; nell'ambito di questo progetto, tuttavia, è stato inserito con successo un solo minore.

La situazione delle strutture comunitarie ed il rapporto con i servizi socio-sanitari

Per quel che concerne, il sempre crescente disagio psichico dei minori, si riscontra la carenza di strutture comunitarie adeguate, per cui accade spesso che il minore venga collocato in una comunità educativa e solo successivamente segnalato al servizio di NPI per la diagnosi e l'eventuale piano di trattamento.

Le procedure, attraverso le quali l'Ufficio interviene sui minori affetti da disturbo comportamentale, sono la segnalazione al Servizio di accompagnamento educativo e la segnalazione all'ASP, che interviene grazie all'utilizzo di fondi messi a disposizione dal Sistema Sanitario Nazionale.

Il problema della dipendenza da sostanze, quasi sempre collegato al disagio psichico e a disfunzioni familiari gravi, va connotandosi come panorama sempre più complesso per l'incremento sia per la varietà delle sostanze che per le nuove tipologie dei comportamenti dipendenti. Tale problema rimane un fenomeno sommerso ed un dato quantitativamente difficile da rilevare; le imputazioni, infatti, non sempre sono sintomatiche di un quadro che va indagato ed approfondito. L'Ufficio, nell'ambito del lavoro di rete e dei propri interventi finalizzati anche alla prevenzione, si avvale della collaborazione dei Servizi delle Aziende Provinciali Sanitarie del distretto attraverso la segnalazione del minore al SerT di competenza per la diagnosi e la eventuale successiva presa in carico.

Il Servizio continua ad essere presente con un operatore referente nel distretto 19 di Gravina per il Progetto "NOI" e con altra unità nel distretto di Bronte per il Progetto "Ciclope 2". L'Ufficio partecipa inoltre al Forum AIDS istituito dall'ASP di Catania.

La sezione di Ragusa partecipa al Tavolo tecnico sulle tossicodipendenze presso la locale Prefettura e la sezione di Siracusa si avvale delle risorse della ASP di quella città.

Le prospettive future sono dirette alla realizzazione di una forma di collaborazione flessibile in cui la dimensione giudiziaria e quella clinica siano parimenti trattate nella unitarietà della Persona.

Molte delle attività sopra illustrate vengono realizzate anche grazie ad una rete di accordi e progetti messi in campo dall'Ufficio con altri soggetti pubblici e privati.

Solo a titolo esemplificativo si ricordano: il progetto "Ciclope 2" per la tossicodipendenza; l'accordo col DAP per la gestione del passaggio dei giovani dalla Giustizia Minorile all'Amministrazione penitenziaria; l'Accordo di programma con la CRI; il progetto "Le ali al futuro"; il progetto "Centri giovani polivalenti" curato dalla Cooperativa Prospettiva; l'Accordo operativo con l'associazione Stella Maris per l'orientamento lavorativo; il Tavolo tecnico per l'Accompagnamento educativo e per l'Educativa domiciliare; i progetti "Reazioni", "il mio secondo tempo" e "Sex offerder", in ambiti scolastici, formativi e di reinserimento sociale.

L'Ufficio, inoltre, ha aderito a progetti che andrebbero sovvenzionati con fondi europei e dei quali si attende autorizzazione al finanziamento.

E' stata inoltre svolta attività di formazione alla legalità in ambito sportivo tramite l'iniziativa "Velegalmente", che ha coinvolto quattro giovani utenti. Inoltre due giovani sono stati inseriti presso "Iformagiovani" per attività di volontariato internazionale.

L'ufficio si avvale anche delle convenzioni con l'Università per potere accogliere nelle proprie sedi giovani universitari, studenti e laureati, che si affacciano alle professioni di assistente sociale, psicologo, educatore ed avvocato, nel fermo convincimento che il patrimonio di cultura e di esperienza vada condiviso con le future generazioni di professionisti.

E' stata data disponibilità a due facoltà universitarie di svolgere con gli operatori due focus groups, uno sulle connessioni tra lavoro minorile e devianza e l'altra sulle regole da seguire da parte dell'operatore, nell'interrogatorio col minore.

Si è organizzato, con i Tutors di minori stranieri non accompagnati, anche un incontro con i ragazzi di lingua araba affidati all'ufficio e col loro Imam.

Sono stati presi contatti per il successivo sviluppo di collaborazioni con l'Ente Scuola Edile di Catania, con Save the Children per il "Progetto Punto luce" e con l'Associazione Amici di S.Patrignano. Col primo si inizierà il 1° di settembre per l'inserimento di 15 giovani del circuito penale minorile in cantieri edili per il recupero urbano di alcuni quartieri della città; nel secondo progetto sono stati già inseriti nel mese di agosto due giovani; la terza collaborazione riguarderà il trattamento della tossicodipendenza.

IV- Dati e criticità nella fase cautelare del giudizio

Con riferimento in particolare all'attività del **Tribunale del riesame**, va evidenziato che il numero dei procedimenti pendenti all'1.7.2013 erano 3, che i procedimenti definiti dall'1.7.2013 al 30.6.2014 sono stati 48 (a fronte dei 72 del periodo precedente) e che le sopravvenienze nel periodo predetto sono state 48.

Relativamente ai procedimenti davanti al **GUP**, si segnala che al 30.6.2013 i procedimenti pendenti erano 388 e che nel periodo 1.7.13/30.6.14 sono stati definiti 425 procedimenti a fronte di n. 516 sopravvenuti (per quanto concerne il **GIP**, in data 30.6.2013 pendevano 242 procedimenti, nel periodo 1.7.13/30.6.14 sono stati definiti 936 procedimenti e ne sono sopravvenuti 867).

I procedimenti pendenti innanzi al GUP alla data del 30.6.2014 concernono in particolare i reati di associazione di stampo mafioso (2), omicidio colposo (4), violenza sessuale (6), rapina (41), furto (134), rissa (7), ricettazione (56) e spaccio di stupefacenti (67).

Per quel che attiene **la fase dibattimentale**, al 30.6.2013 pendevano 184 processi (189 invece al 30.6.2012), 113 sono sopravvenuti tra l'1.7.2013 ed il 30.6.2014, e 145 procedimenti sono stati definiti nel predetto periodo (170 invece tra l'1.7.2012 ed il 30.6.2013).

I procedimenti ancora non definiti in dibattimento riguardano in special modo i reati di associazione di stampo mafioso (1), tentato omicidio (1), violenza sessuale (2), rapina (10), furto (43), rissa (3), ricettazione (9) e spaccio di stupefacenti (18).

Ciò detto, per quel che concerne il diritto penale sostanziale, non può innanzitutto non ricordarsi, per le ovvie e ben note ricadute, l'intervento della Corte Costituzionale, che con sentenza n. 32/2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis e 4 vicies ter del D.L. n. 272/2005, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. n. 49/2006.

Si è posta infatti immediatamente all'interprete, tra l'altro, la questione se il regime sanzionatorio di maggior favore per le "droghe leggere" possa trovare applicazione anche in relazione alle condotte per le quali sia ormai intervenuta sentenza passata in giudicato nel vigore della disciplina dichiarata incostituzionale nella parte relativa al trattamento sanzionatorio e non alla condotta incriminata.

Al riguardo, va immediatamente rilevata la sussistenza in giurisprudenza di due contrastanti orientamenti.

Secondo il primo orientamento, (v., tra le altre, Cass., sez. I, 19.01.2012, n. 27640), la pena inflitta con la condanna irrevocabile resta insensibile alla sopravvenuta modificazione, in senso favorevole al reo, delle disposizioni penali, cosiddetta *lex mitior* (art. 2, comma 4, cod. pen.) con la conseguenza - in ipotesi - della doverosa espiazione di una pena addirittura superiore al massimo edittale fissato dalla norma incriminatrice successivamente novellata.

In merito, si ritiene che con la pronuncia della sentenza irrevocabile di condanna si esaurisce la "applicazione" di ogni norma penale incidente sul trattamento sanzionatorio, laddove la esecuzione della pena trova esclusivamente titolo nel relativo provvedimento di irrogazione dalla sanzione, il quale, in virtù della efficacia preclusiva del giudicato, è insensibile a ogni questione circa la "applicazione" della norma definitivamente operata dal giudice.

Nella sentenza n. 27640/2012 la Cassazione sottolinea anche che la giurisprudenza di legittimità consolidatasi negli ultimi cinquant'anni ha espressamente affermato che "L'ultimo comma della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, che dispone la cessazione dell'esecuzione e di tutti gli effetti penali delle sentenze irrevocabili di condanna pronunciate in base a norma dichiarate incostituzionali, si riferisce alle sole norme incriminatrici dichiarate incostituzionali", con la conseguenza che la cessazione (non solo della esecuzione, ma anche congiuntamente e perentoriamente) di "tutti gli effetti penali" della "sentenza irrevocabile di condanna" implica necessariamente - alla evidenza - il radicale presupposto della *abolitio criminis*.

La Corte ha rilevato inoltre che la conclusione raggiunta, circa il contenuto e la portata della legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 4, comporta, peraltro, la ulteriore conseguenza che, per effetto della entrata in vigore dell'art. 673 cod. proc. pen., deve ritenersi implicitamente abrogata la succitata disposizione (della cessazione della esecuzione della condanna irrevocabile e di tutti gli effetti penali in dipendenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice), essendo la relativa disciplina ormai completamente assorbita in quella della norma codicistica la quale opera in radice la revoca della sentenza di condanna, e, quindi, indefettibilmente anche la cessazione della relativa esecuzione e di tutti gli effetti penali (così pure, Cass. : sez. V, 21 gennaio 1968, n. 296; sez. I, 30 maggio 1970, n. 1794; sez. III, 16 novembre 1970, n. 1287; sez. III, 2 marzo 1972, n. 7522; sez. III, 19 gennaio 1973, n. 4611; sez. II, 27 gennaio 1976, n. 228; : sez. V, 26 giugno 1978; sez. I, 1 luglio 1983, n. 1375; sez. III, 26 settembre 1984, n. 10190; sez. V, 21 giugno 1985, n. 6676; sez. VI, 25 gennaio 1995, n. 3577).

In base all'altro orientamento (che trae spunto dalla dichiarazione di incostituzionalità della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 11-bis cod. pen. - l'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trovava illegalmente sul territorio nazionale - pronunciata con la sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 5 luglio 2010) gli artt. 136 Cost. e 30, commi 3 e 4, L. 11 marzo 1953, n. 87 ostano all'esecuzione della porzione di pena inflitta dal giudice della cognizione per effetto dell'applicazione di una circostanza aggravante dichiarata illegittima, in conseguenza, spetta al giudice dell'esecuzione il compito di individuare tale porzione di pena.

di dichiararla non eseguibile, previa sua determinazione ove la sentenza del giudice della cognizione abbia omissis di indicarne specificamente la misura, ovvero abbia proceduto al bilanciamento tra circostanze.

In special modo, si rileva, da un lato, che la pronuncia che accerta e dichiara l'illegittimità costituzionale è dotata di una forza invalidante *ex tunc* e, dall'altro, che il suddetto art. 30 si presta ad essere letto nel senso di impedire anche solamente una parte dell'esecuzione, vale a dire quella relativa alla porzione di pena che discendeva dall'applicazione della norma poi riconosciuta costituzionalmente illegittima.

Tale interpretazione sarebbe quindi l'unica conforme ai principi di personalità, proporzionalità e rimproverabilità desumibili dall'art. 27 Cost., che investono la funzione della pena dal momento della sua irrogazione a quello della sua esecuzione, oltre che a quegli stessi precetti costituzionali posti a base della sentenza n. 249 del 2010 (l'art. 3 Cost., che inibisce di istituire discriminazioni irragionevoli; l'art. 25 Cost., comma 2, che prescrive, in modo rigoroso, che un soggetto debba essere sanzionato per le condotte tenute e non per le sue qualità personali), ovverosia all'insieme dei principi costituzionali che regolano l'intervento repressivo penale e che impediscono di ritenere costituzionalmente giusta, e perciò eseguibile, anche soltanto una frazione della pena, se essa consegue all'applicazione di una norma contraria a Costituzione (in tal senso, v. Cass : sez. II, 11 febbraio 2011, n. 8720; sez. I, 27 ottobre 2011, n. 977; sez. I, 24 febbraio 2012, n. 19361; sez. I 25 maggio 2012, n. 26899; sez. I 12 giugno 2012, n. 40464, non massimata).

Va poi detto che sul tema generale della possibile incidenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma penale sostanziale, diversa dalla norma incriminatrice, sul giudicato, nel corso della camera di consiglio del 29 maggio 2014, le Sezioni unite hanno recentemente affrontato la seguente questione: «Se la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa dalla norma incriminatrice, ma che incide sul trattamento sanzionatorio, comporti una rideterminazione della pena in sede di esecuzione, vincendo la preclusione del giudicato (nella specie la questione riguarda gli effetti della sentenza n. 251 del 2012 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. nella parte in cui vietava di valutare prevalente la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen.)».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data la seguente soluzione: «Affermativa, con la precisazione che nella specie il giudice della esecuzione, ferme le vincolanti valutazioni di merito espresse dal giudice della cognizione nella sentenza della cui esecuzione si tratta, ove ritenga prevalente sulla recidiva la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ai fini della rideterminazione della pena dovrà tenere conto del testo di tale disposizione come ripristinato a seguito della sentenza Corte cost. n. 32 del 2014, senza tenere conto di successive modifiche legislative».

Va aggiunto a tal proposito che la suddetta deliberazione risulta essere stata assunta sulle difformi conclusioni del Procuratore generale.

Sul punto va in ogni caso rilevato che la recente evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni risulta essere fortemente condizionata dalle fonti internazionali e comunitarie che affermano il principio della retroattività della *lex mitior* (art. 15, primo comma, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881; art. 49, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2006 e successivamente recepita dal Trattato di Lisbona modificativo del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea, entrato in vigore il 1 dicembre 2009) nonché dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea che, già prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, iscrivevano il principio della retroattività della *lex mitior* tra quelli facenti parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, destinati perciò a costituire parte integrante dei principi generali del diritto comunitario di cui la Corte di giustizia garantisce il rispetto e che il giudice nazionale deve osservare quando applica il diritto nazionale per attuare l'ordinamento comunitario (v. sentenza 3 maggio 2005, cause riunite 1

387/02, C-391/02, C-403/02; sentenza 11 marzo 2008, C-420/06; sentenza 28 aprile 2011, C-61/11).

Di notevole rilievo appare pure la sentenza del 17 settembre 2009 (Scoppola contro Italia) della Corte di Strasburgo, secondo cui l'art. 7 par. 1 della CEDU non sancisce solo il principio dell'irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche e implicitamente, il principio della retroattività della legge penale meno severa, traducendosi "nella norma secondo cui, se la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato".

Va in ogni caso precisato che la stessa predetta sentenza – nella parte dedicata all'interpretazione dell'art. 7 della Convenzione - ravvisa nel giudicato un limite all'espansione della legge penale più favorevole (in Corte Cost. n. 236 del 22 luglio 2011 si ricorda come la sentenza in esame pone il limite delle "leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva").

Al riguardo, la giurisprudenza di merito finora pronunciata sul problema della rideterminabilità della pena in conseguenza della declaratoria di illegittimità pronunciata con la sentenza 32/2014 ha fornito soluzioni sostanzialmente conformi, almeno sul problema dell'ammissibilità della rideterminazione della pena in executivis (GIP Pisa, 15.4.2014; GIP Trento, 18.4.2014; GIP Lecce, 10.6.2014; GIP Vicenza, 11.6.2014; GIP Lecce, 17.6.2014; GIP Perugia, 11.6.2014; GIP Treviso, 18.6.2014); pur ammettendo la potestà di rideterminazione, in alcuni casi i giudici hanno comunque rigettato in concreto la richiesta del condannato, ritenendo non ricorrere, nelle fattispecie al loro esame, una pena illegale, in quanto rientrante anche nei limiti edittali vigenti (in tal senso, GIP Rovereto, 12.5.2014; GIP Rovereto, c.c. 17.4.2014, in provvedimento che affronta diffusamente tutte le questioni che vengono in rilievo).

A tal proposito, va osservato che, anche aderendo al secondo orientamento, devono in ogni caso individuarsi i poteri di rideterminazione del giudice dell'esecuzione.

Sulla questione, parte della giurisprudenza di merito sostiene la necessità di una mera trasposizione aritmetica del calcolo effettuato in sede di cognizione: il giudice dell'esecuzione avrebbe margini limitatissimi nella rideterminazione della pena, dovendo seguire un "percorso meramente aritmetico", basato su un "calcolo proporzionale che individui la pena oggi costituzionalmente corretta, sulla base dei limiti minimi e massimi edittali previsti dalla fattispecie astratta nella sua formulazione precedente alla modifica dichiarata incostituzionale, applicando una pena che corrisponda –in proporzione- all'entità di pena applicata in sentenza commisurata all'epoca in rapporto tra i minimi ed i massimi edittali" (GIP Lecce, 17.6.2014; in tal senso, anche GIP Mantova, 3.6.2014). Secondo altro filone, invece, il criterio di rideterminazione della pena "a rime obbligate" non è imposto da alcuna norma, ed, anzi, in sede di esecuzione, il giudice gode di margini di discrezionalità nella commisurazione della sanzione (ad es. in tema di riconoscimento della continuazione). Inoltre, l'adozione del mero criterio matematico di riduzione (nella misura orientativa di 2/3 per la pena detentiva minima) non sarebbe pertinente perché l'originaria valutazione di congruità della pena irrogata (nella commisurazione della sanzione effettuata in sede di giudizio di colpevolezza, ovvero nel giudizio di congruità rimesso al giudice in caso di "patteggiamento") era strettamente connessa alla diversa forbice edittale, unica per tutti i tipi di sostanze stupefacenti, ed un criterio automatico di riduzione proporzionale non potrebbe tener conto della concreta gravità dei fatti e della personalità del reo –come già valutati, in ordine all'an, dal giudice della cognizione-, ai fini della rideterminazione del quantum di corrispondente sanzione (si è detto che "l'individuazione della pena base entro i limiti edittali non è mai operazione neutra, ma è sempre condizionata dalla pena in astratto prevista, sicché la valutazione può cambiare col mutare dei limiti edittali previsti dalla legge": così GIP Rovereto, c.c. 17.4.2014).

Si è riconosciuto pertanto un autonomo potere discrezionale di determinazione della pena in capo al giudice dell'esecuzione (v. GIP Pisa, 15.4.2014; GIP Trento, 18.4.2014; GIP Lecce, 10.6.2014; GIP Vicenza, 11.6.2014; GIP Lecce, 17.6.2014; GIP Perugia, 11.6.2014; GIP Treviso, 18.6.2014; GIP Rovereto, c.c. 17.4.2014), ferma restando l'intangibilità

dell'accertamento di merito, e dunque il riconoscimento di aggravanti, attenuanti, benefici, eventuali prognosi positive o negative di recidiva.

Con riferimento poi all'individuazione dello 'strumento' processuale per disporre la non esecuzione della porzione di pena illegale, secondo alcuni giudici tale strumento è costituito dall'art. 673 c.p.p. (in tal senso, GIP Rovereto, c.c. 17.4.2014; GIP Lecce, 10.6.2014; Tribunale Milano, Sez. XI, 26.1.2011).

La giurisprudenza di legittimità ha comunque escluso l'applicabilità dell'art. 673 c.p.p., per la ritenuta natura di norma eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica, sostenendo che il giudice dell'esecuzione non deve procedere ad alcuna revoca (neppure parziale) del giudicato di condanna, ma soltanto limitarsi ad individuare la porzione di pena non eseguibile, perché illegale (Cass.pen., 27.10.2011, n. 977).

Di recente, la Cassazione a Sezioni Unite (24.10.2013 n. 18821, Ercolano), nell'escludere l'applicabilità dell'art. 673 c.p.p., ha affermato che lo strumento processuale da attivare va individuato nell'art. 670 c.p.p..

Tale soluzione, fondata sul potere generale del giudice dell'esecuzione di "conoscere dell'esecuzione di un provvedimento" (art. 665 comma 1 c.p.p.), limita, peraltro, il potere del giudice ad una mera 'rideterminazione della pena eseguibile', con dichiarazione della porzione di pena 'illegalmente' inflitta da non eseguire; con conseguente impossibilità di concedere, ove ne ricorrano i limiti ed i presupposti, la sospensione condizionale della pena; beneficio che può essere riconosciuto solo in fase di cognizione, ovvero, nei casi tassativamente indicati, in fase di esecuzione (artt. 671 e 673 c.p.p.), richiedendo una prognosi, e dunque una valutazione di merito del fatto e della personalità del reo che, salvo diversa disposizione di legge, non può essere rimessa al giudice dell'esecuzione.

Altro evento di assoluto rilievo è costituito dall'entrata in vigore della legge 21.2.2014, n.10, che ha convertito l'art. 2 ("Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità") del d.l. 23.12.2013, n.146.

Sul punto, **la Corte (sez. VI, sent. n. 14288 dell'8.1.2014)** ha stabilito che il **fatto di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309**, a seguito dell'art. 2 d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, conv. dalla l. 21 febbraio 2014 n. 10, è stato trasformato da circostanza attenuante speciale in titolo autonomo di reato, come può desumersi non solo dalla rubrica dell'articolo 2 ("delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità"), ma anche dalla stessa formulazione letterale della norma, con l'introduzione, nel corpo del comma 5 dell'art. 73, della clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato": tale trasformazione è, inoltre, confermata dalle modifiche, introdotte dalla legge di conversione n. 10 del 2014, all'art. 380 comma 2 lett. h) c.p.p. (laddove si esclude dalla previsione di arresto obbligatorio non più il caso in cui "ricorra la circostanza prevista dal comma 5" dell'articolo 73, ma l'ipotesi che si tratti dei "delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo") e all'art. 19 comma 5 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 (laddove si stabilisce che la diminuzione della minore età non opera, nella determinazione del "quantum" di pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari diverse dalla custodia in carcere nei confronti degli imputati minorenni, "per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del Dpr n. 309 del 1990"). (Nella specie, dall'intervenuta trasformazione del fatto lieve in reato autonomo, la Corte ha fatto discendere, ex art. 2 comma 4 c.p., effetti più favorevoli ai fini della prescrizione del reato, giacché per il computo dei termini necessari a prescrivere doveva aversi riguardo alla pena stabilita per il reato autonomo di cui al comma 5 dell'art. 73, e non più alla pena stabilita, in precedenza, per il reato di cui all'art. 73 comma 1: il termine prescrizionale è quindi determinato dal comma 1 dell'art. 157 c.p., attestandosi sulla breve misura di sei anni, prorogabile solo fino alla durata di sette anni e mezzo, in caso di atti interruttivi, secondo il disposto dell'art. 161 comma 2 c.p., con le eventuali implementazioni dovute alla recidiva).

E' certamente poi proficuo segnalare la decisione della **Suprema Corte, sez. I, n. 4716 dell'8.11.2013**, nella parte in cui si afferma che in tema di riconoscimento della **continuazione tra reati commessi da soggetto minorenne**, l'art. 1, comma primo, d.P.R. n. 448 del 1998, che

prevede l'adeguamento degli istituti processuali alla personalità ed alle esigenze educative del minore, può operare sul piano della prova del disegno criminoso unificante, nel senso che mentre lo "stile di vita" ha normalmente un valore sintomatico non elevato e di contorno, perché non consente di distinguere tra la mera ripetizione o abitudine di certi comportamenti e la loro anticipata programmazione, nel caso del minore, invece, in considerazione della particolare intensità dell'adesione a scelte di vita condizionate dall'ambiente, dal carattere e dall'immatùrità del soggetto, queste scelte possono assumere un elevato significato indicativo anche circa la programmazione anticipata di singole condotte, specie in presenza di altri elementi sintomatici come la medesima tipologia dei reati commessi e la loro prossimità temporale.

Ed inoltre, per la **Corte (sez. I, sent. n. 48162 del 7.11.2013)**, nel caso di reato commesso da un minore, **l'aggravante di cui all'art. 61 comma 1 n. 1 c.p.** (motivi abietti o futili) può essere riconosciuta solo quando il motivo che ha determinato la commissione del reato sia meramente pretestuoso ed espressione dell'istinto criminale e della malvagità del reo e non quando esso trovi ragione nell'irrazionalità rappresentativa dell'immatùrità ed emozionalità adolescenziale (fattispecie in tema di omicidio commesso da un minore in cui la Corte, in presenza di un movente connesso alla gelosia, ha annullato con rinvio la sentenza per accertare a quale delle due situazioni andava ascritta la futilità del motivo).

In conclusione, anche a seguito dell'esposizione delle questioni attinenti alla funzione penale minorile, non possono poi non confermarsi le più volte espresse perplessità in relazione alle linee informatrici del disegno di riforma della giurisdizione minorile atteso l'imprecindibile necessità che il giudizio penale e la connaturata funzione educativa siano svolte in un ambito unitario di conoscenza della condizione minorile e di riconoscimento dei diritti di relazione e sociali che spettano alla persona minore.

SETTORE SORVEGLIANZA

Si conferma la proficua collaborazione fornita dall'USSM e dagli operatori degli istituti di pena con particolare riferimento agli IPM, permanendo il divario, più volte rimarcato, tra l'organizzazione degli Istituti di pena minorili e quella degli Istituti di pena per adulti.

Va rilevato **un aumento nel numero dei provvedimenti relativi alla liberazione anticipata**, determinato sia dall'automatica trasmissione, ai sensi dell'art. 656 comma 4 bis come modificato dalla D.L. 78/2013, (legge di conversione 9.8.2013 n. 94), degli atti dalla Procura, sia dalle istanze avanzate ai sensi della liberazione anticipata speciale di cui all'art. 4 D.L. 23.12.2013 n. 146 (legge di conversione 21.2.2014 n. 10).

Una rilevante modifica dell'assetto precedente è sicuramente quella relativa alla possibilità di scontare la pena presso un istituto penitenziario minorile anche per i giovani che non abbiano ancora compiuto il 25° anno di età.

La modifica dell'art. 24 D.lvo 28.7.1989 n. 272, attuata con D.L. 26.6.2014 n. 92 (legge di conversione n. 117 dell'11.8.2014), consente di armonizzare meglio il sistema. Quanto disposto dall'art. 3 D.P.R. 448/88 (la competenza della magistratura di sorveglianza minorile per coloro che hanno commesso il reato quando erano minori di 18 anni, cessa al compimento del 25° anno di età) mal si conciliava con il testo del citato art. 24 precedente la modifica, prevedendo detta norma che, compiuto il 21° anno di età il giovane, ristretto per reato commesso da minore, dovesse transitare presso una struttura carceraria per adulti, con conseguente ulteriore passaggio, come presa in carico dal parte del servizio sociale, dall'USSM all'UEPE. Permaneva, pertanto, la competenza della magistratura minorile, che, tuttavia, non poteva avvalersi di una progettualità personalizzata realizzata nelle strutture carcerarie minorili, né della presa in carico dell'USSM, per il trasferimento automatico della competenza all'UEPE (di certo maggiormente gravato per il maggior numero di condannati da seguire).

Il passaggio alla struttura carceraria per adulti ha sempre determinato, per le ragioni più volte esposte e che qui si ribadiscono, un'interruzione del percorso individualizzato, sempre assicurato all'interno degli I.P.M.

La modifica consente, pertanto, la possibilità di assicurare o una prosecuzione (in caso di detenzione già in atto) o un avvio (in caso di condannato proveniente dalla libertà o proveniente da un istituto di pena per adulti) di un percorso trattamentale che risponda davvero all'esigenza di favorire il reinserimento sociale del condannato.

Si sta cercando, con la collaborazione degli istituti di pena e dei servizi, di valutare, caso per caso, per quei giovani ristretti che, al momento di entrata in vigore del D.L. 26.6.2014 n.92, non avevano ancora compiuto il 25° anno di età, se il loro passaggio da una struttura carceraria per adulti ad un I.P.M. debba o meno essere sconsigliato in relazione a particolari ragioni di sicurezza.

Va, comunque, evidenziato che in caso di condannati ultraventunenni, ma non ancora venticinquenni, spesso il titolo di esecuzione comprende anche reati commessi durante la maggiore età, cosa che determina, comunque, il passaggio di competenza alla sorveglianza adulti.

Altra modifica da segnalare, in quanto snellisce il lavoro del Tribunale di sorveglianza è **quella che riguarda la possibilità per il magistrato di sorveglianza di disporre la prosecuzione provvisoria di una misura alternativa in atto** – o di disporre la cessazione – **in caso di sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà**, senza la successiva automatica trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza, non essendo più prevista nella nuova formulazione dell'art. 51 bis O.P. (come sostituito dal D.L. 23.12.2013 n. 146, legge di conversione 26.2.2014 n. 10), una valutazione del Tribunale sulla decisione adottata dal singolo magistrato, ferma restando la possibilità per il condannato di proporre reclamo ai sensi dell'art. 69 bis O.P.

I dati statistici relativi al tribunale di sorveglianza sono i seguenti: per il secondo semestre del 2013 pendenti iniziali: 37; sopravvenuti: 58; definiti: 34; pendenti finali: 61. Per il primo semestre 2014, pendenti iniziali: 61 sopravvenuti: 59; definiti: 82; pendenti finali: 38.

I dati statistici come magistrato di sorveglianza sono i seguenti: per il secondo semestre del 2013 sono stati concessi 143 permessi premio e respinte 12 istanze; le liberazioni anticipate concesse sono state 55, rigettate 13, dichiarate inammissibili 11. Per il primo semestre 2014, sono stati concessi 173 permessi premio e 3 istanze sono state respinte; le istanze di liberazione anticipata concesse sono state 39; 21 sono state respinte e 14 dichiarate inammissibili.

Nel periodo in considerazione non è stata presentata alcuna istanza di liberazione condizionale.

Numerose sono state le autorizzazioni all'ingresso negli istituti per lo svolgimento delle attività ivi organizzate.

SITUAZIONE DELLE CARCERI

• Istituti di pena per adulti

Permangono, purtroppo, ancora valide perché ancora attuali le osservazioni esposte nelle precedenti relazioni circa l'insufficienza del numero degli operatori ed educatori rispetto alla popolazione carceraria.

In particolare, all'esiguità del personale specializzato presso le Case di reclusione per adulti consegue la frustrazione dell'obiettivo di rieducazione che la pena tende a realizzare.

Il magistrato e il Tribunale di sorveglianza si trovano a constatare, attraverso le relazioni sui detenuti infraventicinquenni inviate dalle strutture carcerarie per adulti, che il ragazzo

trasferito presso tali strutture subisce l'interruzione del programma di trattamento avviato presso l'istituto di pena minorile senza la sostituzione delle attività svolte (di laboratorio o di lavoro) con altre che impegnino utilmente le sue energie. Detto aspetto di criticità è, come sopra detto, ridimensionato a seguito della possibilità, introdotta con la modifica dell'art. 24 D.lvo 28.7.1989 n. 272, attuata con D.L. 26.6.2014 n. 92, di proseguire (o avviare) la detenzione presso un I.P.M. per il condannato sino al compimento del suo 25° anno di età.

Nella generalità degli istituti penitenziari per maggiorenni il magistrato di sorveglianza rileva l'assenza di un programma di trattamento individualizzato che pure, secondo il DPR 230/00 (regolamento di esecuzione della legge 354/75 sull'ordinamento penitenziario), dovrebbe essere sempre concretizzato dall'"offerta d'interventi diretti a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali" del detenuto per "promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali...che sono d'ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale" (v. art.1 del DPR citato).

Ne deriva che, volendo evitare l'iniquità di addossare al detenuto la responsabilità per la mancanza di occasioni lavorative o in generale trattamentali attraverso cui dimostrare seria volontà di recupero sociale, il magistrato di sorveglianza, nei detti casi, si trova a concedere la misura della liberazione anticipata basandosi sulla sola presa d'atto della correttezza della condotta intramuraria che si risolve a sua volta nell'assenza di rapporti disciplinari. Tale risultato è però parimenti non soddisfacente, perché non rispettoso del dettato normativo che considera sufficiente la regolarità della condotta per la concessione del permesso-premio (art. 30 ter legge o.p.), richiedendo invece all'art. 54 legge cit. elementi ulteriori e ben più pregnanti che integrino la "prova di partecipazione all'opera di rieducazione", considerata necessaria per l'accoglimento della richiesta di liberazione anticipata.

• Istituti di pena minorili

Negli IPM vengono effettivamente redatti e realizzati, a cura di attenti educatori, piani trattamentali concretamente diretti a promuovere la rieducazione del giovane condannato, in contatto diretto e costante con gli educatori.

La realizzazione di piani individualizzati di trattamento è certamente collegata alla sensibilità degli educatori promotori degli interventi ma, rispetto agli Istituti di pena per adulti, è anche senz'altro agevolata dall'esiguità, rispetto alle strutture carcerarie per adulti, del numero dei detenuti.

IPM di Catania-Bicocca

Con riguardo al numero dei detenuti presenti, nel secondo semestre 2013 hanno fatto ingresso 45 giovani, dei quali 11 minori stranieri. Nel primo semestre 2014 gli ingressi sono stati 49, di cui 6 stranieri.

Si conferma, pertanto, la netta prevalenza dei giovani ristretti di nazionalità italiana e la scarsa incidenza degli stranieri nella popolazione carceraria.

Tra le iniziative dell'IPM di Catania-Bicocca dirette al recupero e all'inserimento sociale dei minori coinvolti in procedimenti penali, vanno segnalate la positiva prosecuzione dell'attività scolastica, con la collaborazione del centro EDA n. 7 – Scuola Media Cavour di Catania (corsi finalizzati al conseguimento della licenza media o di potenziamento, corsi grazie ai quali cinque giovani ristretti hanno potuto sostenere e superare gli esami nel mese di giugno scorso): il corso di alfabetizzazione – avente come obiettivo principale quello di rispondere all'esigenza di alfabetizzazione dei minori e dei giovani stranieri - coordinato dal circolo didattico "F. De Roberto" è stato ridotto per l'anno 2013-2014 a 12 ore settimanali. In collaborazione con la scuola media, quattro giovani hanno avuto modo di partecipare

dall'ottobre 2013 al dicembre 2013, al concorso nazionale di Poesia inedita Montepagano e gli elaborati sono stati inseriti nel libro prodotto al concorso.

Sulla base di un protocollo di intesa tra l'ITIS Cannizzaro, il CIRPE e l'I.P.M. si è assicurata, anche nel 2014, un'offerta formativa con corsi sperimentali triennali di formazione professionale integrati con moduli di istruzione –corso grafico multimediale; corso di operatore elettronico; corsi per operatore della ristorazione e, dal mese di maggio 2014, sono stati avviati due corsi di "pizzeria e cucina siciliana", in cui sono impegnati complessivamente 16 ragazzi -.

Va sottolineata, come dato rilevante ai fini del reinserimento sociale, la possibilità per i giovani ristretti di proseguire all'esterno le attività formative avviate nel corso della detenzione - anche nella forma del lavoro all'esterno - , in caso di ammissione a misura alternativa.

Continua la collaborazione con il Comune di Catania che finanzia (fondi della L. 285/1997) attività realizzate da operatori del privato sociale, che riguardano l'accompagnamento educativo di alcuni minori ristretti (va menzionata, a tal proposito, l'attività svolta dalla Cooperativa Prospettiva), le attività sportive e l'attività di mediazione culturale. E' da segnalare, come presenza rilevante per i detenuti stranieri l'attività di mediazione culturale, svolta dall'Associazione Centro Astalli che ha messo a disposizione dei giovani ristretti di altra nazionalità operatori di mediazione culturale, in particolare di lingua araba, nonché l'avvio, nel mese di aprile 2014, su proposta della Cooperativa Prospettiva e dell'Arci un laboratorio di Scrittura multimediale ed uno di Storie interculturali (progetto " Luoghi solidali"), progetto che si è concluso nel mese di settembre.

Significativa è stata la promozione di attività sportive, quali il corso di vela (tenuto dalla Lega Navale Italiana), attraverso la fruizione di permessi premio, nonché di diverse attività culturali, quali attività teatrali, musicali, vari laboratori, attività di narrazione, di educazione ambientale e sulla legalità, grazie alla presenza di numerosi volontari.

E' stato avviata, nel mese di febbraio 2014, insieme all'Associazione " Amici di San Patrignano" un'attività laboratoriale che ha coinvolto 8 giovani ristretti con la partecipazione di giovani ex tossicodipendenti al fine di sensibilizzare i ragazzi sui rischi dell'uso di sostanze stupefacenti.

Quanto agli inserimenti lavorativi interni, sono stati inseriti nelle attività di edilizia e giardinaggio n. 6 giovani per ciascun semestre in considerazione.

IPM di Acireale

Con riguardo al numero dei detenuti, nei due semestri di riferimento hanno fatto ingresso complessivamente 57 giovani, dei quali solo 7 stranieri. Alla data del 30 giugno 2012 erano presenti n. 21 giovani.

Tra le iniziative dell'IPM di Acireale degne di nota, oltre l'attività scolastica (è stato assicurato un corso di scuola elementare di alfabetizzazione per minori stranieri e di recupero; un corso di scuola media, ad esito del quale 6 iscritti hanno conseguito il relativo titolo), sono le attività di formazione professionale per aiuto ornatista (due corsi) ed aiuto ebanista (due corsi), entrambi gestiti dall'Ente regionale CIPA-AE, con la partecipazione nel periodo in considerazione di 20 minori, dei quali 5 hanno conseguito l'attestato di qualifica professionale. Detti corsi, a causa del mancato finanziamento da parte della regione Sicilia, non è ancora certo se potranno o meno essere nuovamente avviati.

E' sempre presente nella programmazione la preziosa collaborazione offerta dall'associazione Papa Giovanni XXIII, il cui impegno nel processo rieducativo dei detenuti ha consentito di raggiungere obiettivi di effettivo loro recupero sociale.

E' attivo – dall'anno 2000 – un progetto bibliotecario "ERMES" per la realizzazione di una biblioteca per i giovani ristretti, che oggi conta 4267 libri catalogati dai giovani detenuti.

Sono stati sempre autorizzati gli ingressi di vari gruppi Scout dell'associazione AGESCI che hanno svolto attività di animazione ludico-espressiva.

Nel periodo Dicembre-Febbraio il Rotary Club ha finanziato un'iniziativa che ha coinvolto un gruppo di dodici ragazzi nella realizzazione, con la guida di maestri d'arte, di alcuni manufatti (due mongolfiere) in cartapesta che sono state esposte in Piazza Duomo ad Acireale segnando l'apertura del carnevale acese. Sempre all'interno delle attività sponsorizzate dal Rotary Club di Acireale, un volontario cultore di cinema e teatro ha curato una attività di cineforum a favore dei giovani ristretti ed ha organizzato quattro incontri-spettacolo con attori professionisti del teatro Stabile di Catania.

Un protocollo d'intesa – operativo dal mese di gennaio 2014 – tra l'I.P.M., l'ente Parco dell'Etna e l'Ente regionale S.O.A.T., ha consentito, nell'ambito del lavoro all'esterno, di accompagnare 4 giovani detenuti presso la sede del Parco di Nicolosi per attività di apprendimento e lavoro.

LAVORO ALL'ESTERNO

Vi sono stati 12 provvedimenti di assegnazione al lavoro all'esterno ex art 21 L. 354/75 nel secondo semestre 2013 e provvedimenti nel primo semestre 2014.

Si rileva un aumento dei provvedimenti di assegnazione al lavoro all'esterno rispetto al precedente anno (11 nell'intero periodo), lavoro all'esterno che, in molti casi, ha consentito al condannato ammesso a misura alternativa di proseguire l'attività avviata anche nell'ambito dell'esecuzione esterna della pena, portando così avanti un progetto di reinserimento già avviato nel corso della detenzione.

L. 199/2010

Vi sono stati complessivamente nell'intero periodo n. 24 provvedimenti di concessione della detenzione domiciliari ai sensi della L. 199/2010.

3 D). La Cancelleria

Anche per l'anno in osservazione duole, purtroppo, constatare che figure professionali di particolare rilevanza nell'economia complessiva di questo Tribunale non sono operativi in base alle effettive e pressanti necessità dell'attività dell'Ufficio. L'esame delle risorse di cancelleria non può prescindere dalla constatazione che **l'Ufficio minorile ha competenza distrettuale e che non è assolutamente proporzionato il rapporto tra il numero delle risorse di cancelleria e l'attività a cui i giudici professionali ed onorari esperti devono fare fronte al fine di garantire una risposta di giustizia, quanto meno sufficiente, alle aspettative del territorio.**

Come già sopra esposto oltre ai 9 magistrati professionali l'organico prevede anche da 36 giudici onorari, che compongono i collegi civili e penali e ad alcuni dei quali, per tabella, sono state anche assegnate le procedure per dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale e le procedure amministrative ex art. 25 del regio decreto legge n. 1404 del 1934, come conv. .

La completezza delle funzioni penali di competenza di questo Tribunale comporta la fissazione di 4 udienze tabellari dibattimentali al mese, oltre le straordinarie, nonché 12 udienze

GUP mensili oltre le eventuali udienze straordinarie, nel corso di ciascuna delle quali vengono trattati un numero considerevole di fascicoli, e un'udienza mensile del Tribunale di sorveglianza, con le conseguenti incombenze di cancelleria per ognuna delle dette udienze.

L'ufficio, in materia penale, è sovraccaricato, altresì, dall'attività del GIP e dai compiti connessi non soltanto alle richieste del p.m. nel corso delle indagini preliminari ma anche di quelli occorrenti per la fissazione delle udienze di convalida, che, come può rilevarsi dai dati trasmessi periodicamente alla Presidenza di codesta Corte per le relazioni inaugurali dell'anno giudiziario, sono, come è noto, di numero rilevante viste le inquietanti statistiche degli arresti dei minori nel nostro distretto.

Nella materia dei rapporti civili ciascun giudice tiene almeno due udienze civili settimanali, e partecipa alle riunioni di camera di consiglio da due a tre volte alla settimana, con conseguente pubblicazione ed esecuzione dei relativi provvedimenti adottati.

La cancelleria civile è gravata dalla gestione di un flusso di circa 2.500 procedimenti considerate le pendenze e le sopravvivenze annuali.

Tra i servizi di questo Tribunale ha particolare rilievo anche quello attinente alle procedure per le liquidazioni degli onorari degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, sia in materia civile che penale, in ordine al quale, un particolare onere, è rappresentato anche dal recupero dell'arretrato, che periodicamente si accumula, stante il rilevante numero delle domande.

Oltre a ciò tra le priorità organizzative dell'ufficio, non ulteriormente procrastinabili, deve segnalarsi la sistemazione dell'archivio e la eliminazione dell'arretrato dei fascicoli relativi ai corpi di reato oltre che l'attività di esecuzione dei provvedimenti di liquidazione sopra già indicati.

La sistemazione dell'archivio si impone anche per ragioni di sicurezza del posto di lavoro, come accertato, fra l'altro, a seguito del sopralluogo – da me richiesto – e della conseguente segnalazione all'ufficio comunale competente per la manutenzione dei locali da parte dell'Avvocato Aldo Lazzaro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Come già sopra riferito per la sistemazione dell'archivio è stata, altresì, convocata la Commissione di Sorveglianza sugli Archivi e per lo scarto dei documenti, ed al fine di facilitarne l'attività già programmata con i rappresentanti della Prefettura e dell'Archivio di Stato, sarà a breve avviato, secondo le procedure di rito, lo smaltimento del materiale cartaceo non utilizzabile e successivamente la registrazione dei fascicoli, mai fino ad ora effettuata.

Dall'esposizione che precede non sfuggirà alla E.V. il notevole sforzo organizzativo che impegna a vari livelli tutto il personale di questo Tribunale, tenuto conto delle esigue risorse che attualmente sono a disposizione.

Le risorse disponibili del personale, (33 unità) già inadeguate a far fronte alle attività sopra citate, risultano ulteriormente ridotte per effetto della fruizione di premissi retribuiti da parte di:

6 unità ex legge 104/92;

2 operatore B/1 applicati : uno presso la Corte di Appello di Catania ed uno presso il Giudice di pace di Biancavilla;

2 cancellieri B/3 in part - time,

1 funzionario giudiziario in pensione dal 17 dicembre 2011 non sostituito;

1 assistente , 1 operatore giudiziario ed un ausiliario, diversamente abili per sordomutismo

1 cancelliere, che in seguito a visita medica è stato dichiarato idoneo con limitazioni per comprovate ragioni di salute che non gli consentono di svolgere attività complesse o prolungate (in particolare udienze preliminari e dibattimentali).

1 ausiliario con limitazioni nell'attività per comprovate ragioni di salute accertate dal medico competente (verificare).

A ciò devono aggiungersi le assenze per malattia ed i congedi ordinari.

Appare evidente che permanendo il descritto rapporto tra l'organico dei magistrati professionali ed onorari (46) e quello del personale di cancelleria (35) l'attività giurisdizionale non potrà trovare piena esplicazione e nel contempo le attività più strettamente amministrative ed esecutive non potranno essere pienamente e tempestivamente assolte.

Scoperti risultano il posto del Dirigente Amministrativo vacante dal 15 settembre 2014, un posto di Assistenti Giudiziario B3 ed un posto di Operatore Giudiziario B2.

È scoperta una unità della qualifica funzionale “conducente di automezzi” area 2 FI, ciò che pregiudica gravemente la efficienza dei servizi nonché la fruizione da parte del dipendente del congedo ordinario, circostanza in relazione alla quale si rende talvolta necessaria la richiesta di applicazione di altro conducente.

In questo contesto risulta, quindi, difficilissimo organizzare i servizi e garantire livelli adeguati di efficienza, tanto da rendersi necessaria la richiesta di applicazione di altro personale nelle varie mansioni utili alle attività sopra enunciate considerato che basta anche una sola assenza per mettere in crisi l'organizzazione della Cancelleria, come, più volte, ho dovuto constatare personalmente.

In questo, come in tutti gli altri uffici giudiziari, sono presenti ed in continua espansione, oltre ai servizi giudiziari veri e propri, servizi di natura amministrativa e contabile, che esigono specifiche professionalità.

In assenza di queste ultime è necessario avvalersi delle scarse risorse umane disponibili per soddisfare entrambe le tipologie di lavoro e l'entità numerica dei magistrati, come sopra più volte ricordato.

Se da un lato è assolutamente necessaria la rapida copertura di tutti i posti previsti nella pianta organica, dall'altro è urgente che si proceda ad una profonda revisione di essa che tenga conto dei reali e crescenti carichi di lavoro di questo Ufficio.

Fabbisogni allocativi, di mobili ed attrezzature

I locali del Tribunale per i Minorenni di Catania allocati in un edificio del quale occupa alcune parti (il piano rialzato, il I° piano e la metà circa del seminterrato) continuano ad essere assolutamente insufficienti per il regolare ed agevole svolgimento dell'attività giurisdizionale ed amministrativa.

Negli spazi sopra indicati, devono trovare sistemazione nove magistrati professionali, trentasei giudici onorari e circa trentadue unità di personale amministrativo, nonché deve essere contenuta la vasta utenza che, da tutto il distretto, accede quotidianamente all'Ufficio.

Tra le emergenze più significative occorre segnalare l'evidente insufficienza dell'unica aula di udienza tenuto conto che, ogni settimana, in genere, sono celebrate un'udienza penale dibattimentale, tre udienze del GUP, oltre alle udienze del Tribunale di Sorveglianza, del Riesame ed a quelle civili collegiali.

Oltre a ciò occorre sottolineare che, con riferimento alla peculiarità della funzione della giustizia minorile, alla tipologia dell'utenza e alla costante presenza nei locali del T.M. di persone minori di età appare indispensabile prevedere spazi adeguati sia per l'ascolto protetto, con l'installazione di specchio unidirezionale, che per l'attesa della chiamata in udienza sia penale che civile. E', infatti, dato esperienziale costante che la partecipazione alle dette udienze coinvolge interi nuclei familiari e minori che, se pure non interessati ai procedimenti trattati, si accompagnano ai genitori convocati dal giudice.

Richiamo, altresì, l'attenzione dell'E.V. sul fatto, che a seguito dell'entrata in vigore del DPR 448/88 sul processo penale minorile, presso lo stabile dove si trova ubicato il Tribunale per i Minorenni è presente anche il centro Prima Accoglienza (CPA), che occupa tutto il terzo piano dell'edificio, con conseguente afflusso di familiari dei minori ivi ristretti e delle forze dell'ordine. Inoltre il passaggio di arrestati per la custodia in CPA ovvero di imputati in stato di detenzione per la partecipazione alle udienze penali richiederebbe locali di transito atti a consentire la tutela della privacy che assume aspetti di particolare delicatezza nel caso di minori sottoposti al processo penale, atteso che, soprattutto durante lo svolgimento delle dette udienze, molto spesso, un folto numero di persone, amici, familiari, testimoni, sono soliti stazionare, anche per diverse ore, dinanzi all'edificio o nel vano d'ingresso del Tribunale o nei corridoi che conducono all'aula d'udienza o alle stanze dei giudici.

Deve essere ancora segnalata la condizione dei locali adibiti ad archivi che, oltre ad essere saturi, non rispettano le norme di sicurezza, atteso che, nonostante le puntuali richieste ed i continui solleciti agli enti competenti, mancano di sistemi di aerazione e non sono

dotati dei prescritti dispositivi antincendio (quali i rilevatori di fumo e di porte frangifiamme) né di porte antipanico, ed è carente l'impermeabilizzazione dei tubi dell'impianto di condizionamento con conseguente perdita di acqua di condensa suscettibile di arrecare danno al materiale, anche informatico, ed alla documentazione ivi riposta . Tale condizione dei locali d'archivio è di estrema gravità e, peraltro, non consente il regolare svolgimento dell'attività dell'ufficio vista la difficoltà e, comunque, la giustificata resistenza del personale a recarvisi o a svolgere attività lavorativa che non sia di breve momento.

La condizione dei locali d'archivio non consente neppure l'espletamento della programmata attività della "Commissione di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato" Tale attività, mai fino ad ora effettuata presso quest'Ufficio ed assolutamente necessaria al fine di sgombrare, quanto prima possibile, i detti locali dal materiale cartaceo e dei documenti più risalenti, ed alleggerire gli spazi attualmente stracolmi, deve essere, tuttavia, preceduta dalla registrazione di tutti gli atti con conseguente necessità di impiego del personale in condizioni di assoluta sicurezza .

I corpi di reato continuano ad essere custoditi in parte negli angusti spazi dell'Ufficio destinati a tale scopo ed in parte in locali messi a disposizione dall'IPM di Bicocca essendo rimasta senza riscontro la richiesta all'Amministrazione Comunale di Catania, con nota prot. n. 185 in data 23 Febbraio 2004, di reperimento di idonei e prossimi locali anche dei corpi di reato. Nell'anno in corso è stato avviato un servizio dal mese di aprile 2013 volto ad eliminare i corpi di reato ancora giacenti da diversi anni nei locali d'archivio con conseguente riduzione della pendenza da circa n. 1.120 a circa n.1.000 .

I magistrati professionali non dispongono che di piccole stanze, insufficienti, talvolta, a contenere tutti gli interessati alla trattazione delle udienze istruttorie, mentre i trentasei giudici onorari non ne dispongono che di una sola e, peraltro , assolutamente inadatta per la loro delicata attività soprattutto nel caso di ascolto dei minori.

Il piano ove si trovano le stanze dei giudici non è dotato di alcun sistema di controllo a distanza con la conseguenza che , in diverse occasioni , utenti , anche in condizioni di evidente alterazione psichica, si sono introdotti arbitrariamente nell'ufficio privato del magistrato, reso accessibile anche per la mancanza di altri accorgimenti di sicurezza (quali porte di chiusura più sicure ovvero video citofono) .

La maggior parte del personale amministrativo è ammassato in vani di medie o piccole dimensioni e tali da non consentire anche dignitoso accesso del pubblico e degli avvocati . In ordine , quindi, al fabbisogno allocativo di quest'Ufficio mi riporto alla proposta formulata in data 10 luglio 2012 protocollo n. 797 a seguito di risposta alla richiesta della E.V. del 16 aprile 2012 n. prot. 5027 .

A seguito di pressanti e costanti contatti e richieste risulta migliorato il servizio di vigilanza H 24 da parte delle Forze dell'Ordine presso quest'Ufficio considerato che, soprattutto negli ultimi mesi del periodo in oggetto, è stata notata una regolare assegnazione di tre carabinieri e di due ispettori di polizia municipale con le seguenti modalità: dalle ore 07.00 alle ore 13.00 due ispettori di Polizia Municipale e fino alle 13.30/14 tre Carabinieri, e nel pomeriggio e fino alle ore 19.00 /19.30 un ispettore di P.M. e due Carabinieri e nelle ore notturne due ispettori di P.M. .

Se pure con qualche difficoltà, invero, il Comando della Polizia Municipale di Catania sta progressivamente aderendo alla richiesta, espressa congiuntamente al Procuratore della Repubblica minorile, ritenuta imprescindibile e necessaria e, allo stato garantita dal Comando dei Carabinieri di Catania, di destinare al servizio di sorveglianza e controllo dell'Ufficio personale esperto del settore e che abbia capacità di rapportarsi con la particolare utenza che affluisce nei nostri locali . Rimane carente la sorveglianza all'esterno dell'edificio e soprattutto nelle ore notturne considerata anche, come sopra accennato , l'attività del CPA che occupa l'ultimo piano dell'edificio.

I mobili e le attrezzature attualmente in dotazione non sono conformi ad una adeguata sistemazione del personale amministrativo e dei magistrati, che occupano stanze oltre che piccole anche disadorne e prive di arredi essenziali, nonché appaiono insufficienti a contenere i fascicoli, sempre più numerosi, relativi alle procedure civili penali, che per l'esiguità di spazio nelle rispettive cancellerie si trovano collocati dentro armadi sistemati nei corridoi, spesso affollati di utenti e professionisti.

A seguito di intervento, richiesto unitamente al Procuratore della Repubblica Minorile, alla Direzione Generale del Comune di Catania, sono stati eseguiti opportuni accorgimenti ed installate infrastrutture per risolvere l'annoso problema del mancato funzionamento del sistema fognario, motivo di fastidiose e pericolose esalazioni fin dentro i locali dell'Ufficio, e sono state approntate riparazioni all'area del cortile interno e predisposta opportuna segnaletica per un controllato ed ordinato parcheggio delle autovetture.

Fabbisogni informatici

In ordine ai fabbisogni informatici, sentito il Magistrato di riferimento, dott. Umberto Zingales, si segnala:

- l'insufficiente dotazione dei personal computer portatili, in considerazione del fatto che, su dieci magistrati professionali, soltanto quattro possiedono portatili "non particolarmente obsoleti";
- la necessità di uno scanner per ciascun magistrato professionale, e per ciascun cancelliere al fine di procedere alle notifiche telematiche e alla trasmissione di posta certificata;
- l'opportunità del potenziamento della velocità della rete, essendo assai lente le connessioni ai siti web e alle pagine di internet.

E' stata formulata istanza a codesta Presidenza per la creazione e gestione del sito web di quest'Ufficio.


Dopo ripetute richieste gli uffici ministeriali hanno, finalmente, avviato le attività per l'attivazione del sistema SIGMA. **Si spera che i progetti di informatizzazione auspicati e richiesti al il Ministero possano essere effettivamente avviati al fine di accedere ad un adeguato sistema non più procrastinabile di registrazione degli atti e di rilevamento dei dati, di trasmissione informatica e di comunicazioni di cancelleria all'esterno.**

E' doveroso segnalare che i dati e le considerazioni formulate sono dovuti ai preziosi contributi forniti dal collega U. Zingales, per la parte penale ed informatica, e dalla collega R. Castrogiovanni, per la sorveglianza. I dati numerici degli arresti e della comparazione con i dati nazionali sono stati forniti dalla dott.ssa A. Chiarenza Direttrice del CPA e dal sistema DGSTAT, i dati relativi alle adozioni dalla dott.ssa M. Cirami addetta alla Cancelleria adozioni.
Catania, li 17 ottobre 2014

Con deferenti ossequi

Il Presidente

f.to Maria Francesca Pricoco



Comparazione popolazione residente e numero di minori arrestati in ciascun distretto di corte di appello

centro prima accoglienza	distretto corte appello	territorio di competenza	stima popolazione residente al 01/01/13	ingressi c.p.a. anno 2013	% arresti minori su 10.000 abitanti
Milano	Milano e Brescia	Lombardia - Magasa e Valvestino (BS)	9.794.175	300	0,306
Genova	Genova	Liguria + prov. Massa Carrara	1.764.457	33	0,187
Torino	Torino	Piemonte e Valle d'Aosta	4.501.896	167	0,370
Trento	Trento e Bolzano (sez.)	Trentino Alto Adige + Magasa e Valvestino (BS)	1.040.284	7	0,067
Friviso	Venezia	Veneto + Erto e Casso (PN)	4.882.146	61	0,124
Frieste	Frieste	Friuli Venezia Giulia - Erto e Casso (PN)	1.221.470	12	0,098
Bologna	Bologna	Emilia Romagna	4.377.487	58	0,132
Ancona	Ancona	Marche + Valle Castellana (TE)	1.546.176	19	0,122
Firenze	Firenze e Perugia	Toscana - prov. Massa Carrara e Umbria	4.379.737	136	0,310
Roma	Roma	Lazio + Galluccio, Mignano Monte Lungo, Presenzano, Rocca d'Evandro e San Pietro Infine (CE)	5.568.724	514	0,923
L'Aquila	L'Aquila e Campobasso	Abruzzo - Valle Castellana (TE) e Molise	1.624.827	21	0,129
Napoli	Napoli	Napoli, Avellino, Benevento e Caserta - Galluccio			
Nisida (N.A)		Mignano Monte Lungo, Presenzano, Rocca d'Evandro e San Pietro Infine	4.664.849	250	0,535
Salerno	Salerno	Salerno	1.093.453	12	0,109
Bari	Bari	Bari, Foggia e BAT (Barletta, Andria e Trani)	2.266.964	91	0,401
Lecce	Lecce	Lecce e Brindisi	1.201.025	21	0,174
Taranto	Taranto (sez. di Lecce)	Taranto	582.814	8	0,137
Potenza	Potenza	Basilicata	576.194	0	0
Catanzaro	Catanzaro	Catanzaro, Cosenza, Crotona e Vibo Valentia	1.407.915	12	0,085
Reggio Calabria	Reggio Calabria	Reggio Calabria	550.323	21	0,381
Palermo	Palermo	Palermo, Agrigento e Trapani	2.120.197	77	0,363
Catania	Catania	Catania, Ragusa e Siracusa + Cesarò e San Teodoro (ME)	1.790.779	130	0,725
Messina	Messina	Messina - Cesarò, San Teodoro e Capizzi	640.777	9	0,140
Caltanissetta	Caltanissetta	Caltanissetta ed Enna + Capizzi (ME)	448.179	22	0,490
Cagliari	Cagliari	Cagliari, Oristano, Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia Iglesias + 22 comuni prov. Nuoro	1.038.446	10	0,096
Sassari	Sassari (sez.)	Sassari, Olbia Tempio + 30 comuni prov. Nuoro	601.933	30	0,498
Totale			59.685.227	2.021	0,338

Comparazione ingressi e popolazione minorile imputabile

centro prima accoglienza	distretto corte appello	territorio di competenza	stima minori maschi e femmine imputabili residenti al 01/01/13	ingressi c.p.a. minori maschi e femmine anno 2013	% ingressi minori M+F su 1.000 minori M+F imputabili
Milano	Milano e Brescia	Lombardia - due comuni prov. BS	349.392	300	0,858
Genova	Genova	Liguria e prov. Massa Carrara	55.480	33	0,594
Torino	Torino	Piemonte e Valle d'Aosta	151.701	167	1,100
Trento	Trento e Bolzano (sez.)	Trentino Alto Adige + due comuni prov. BS	44.263	7	0,158
Trieste	Venezia	Veneto + un comune prov. PN	179.581	61	0,339
Bologna	Frieste	Friuli Venezia Giulia - un comune prov. PN	39.771	12	0,301
Ancona	Bologna	Emilia Romagna	143.363	58	0,404
Firenze	Ancona	Marche + un comune prov. TE	54.795	19	0,346
Roma	Firenze e Perugia	Toscana - prov. Massa Carrara, e Umbria	143.568	136	0,947
L'Aquila	Roma	Lazio + cinque comuni prov. CE	199.856	514	2,571
Napoli	L'Aquila e Campobasso	Abruzzo - un comune prov. TE, e Molise	58.993	21	0,355
Nisida (NA)	Napoli	Napoli, Avellino, Benevento, Caserta - cinque comuni	220.217	250	1,135
Salerno	Salerno	Salerno	46.465	12	0,258
Bari	Bari	Bari, Foggia e BAI	99.259	91	0,916
Lecce	Lecce	Lecce e Brindisi	48.086	21	0,436
Laranto	Laranto (sez.)	Laranto	24.144	8	0,331
Potenza	Potenza	Basilicata	22.821	0	
Catanzaro	Catanzaro	Catanzaro, Cosenza, Crotona e Vibo Valentia	57.383	12	0,209
Reggio Calabria	Reggio Calabria	Reggio Calabria	23.665	21	0,887
Palermo	Palermo	Palermo, Agrigento e Trapani	92.546	77	0,832
Catania	Catania	Catania, Ragusa, Siracusa, + due comuni prov. ME	77.219	130	1,683
Messina	Messina	Messina meno tre comuni	24.591	9	0,365
Caltanissetta	Caltanissetta	Caltanissetta, Enna + un comune prov. ME	20.339	22	1,081
Cagliari	Cagliari	Cagliari, Oristano, Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia Iglesias + ventidue comuni prov. NU	34.632	10	0,288
Sassari	Sassari (sez.)	Sassari, Olbia Tempio + trenta comuni prov. NU	21.345	30	1,405
Totale			2.233.475	2.021	0,904

Comparazione ingressi e minori maschi imputabili

centro prima accoglienza	distretto corte appello	territorio di competenza	stima minori maschi imputabili residenti al 01/01/13	ingressi c.p.a. minori maschi anno 2013	% ingressi minori maschi su 1.000 minori maschi imputabili
Milano	Milano e Brescia	Lombardia - due comuni prov. BS	180.571	300	0,858
Genova	Genova	Liguria e prov. Massa Carrara	28.583	33	0,594
Torino	Torino	Piemonte e Valle d'Aosta	78.046	167	1,100
Trento	Trento e Bolzano (sez.)	Trentino Alto Adige + due comuni prov. BS	22.718	7	0,158
Friviso	Venezia	Veneto + un comune prov. PN	92.612	61	0,339
Trieste	Trieste	Friuli Venezia Giulia - un comune prov. PN	20.606	12	0,301
Bologna	Bologna	Emilia Romagna	74.240	58	0,404
Ancona	Ancona	Marche + un comune prov. TE	28.397	19	0,346
Firenze	Firenze e Perugia	Toscana - prov. Massa Carrara, e Umbria	74.091	136	0,947
Roma	Roma	Lazio + cinque comuni prov. CE	102.838	514	2,571
L'Aquila	L'Aquila e Campobasso	Abruzzo - un comune prov. TE, e Molise	30.186	21	0,355
Napoli	Napoli	Napoli, Avellino, Benevento, Caserta - cinque comuni	112.590	250	1,135
Nisida (NA)					
Salerno	Salerno	Salerno	23.865	12	0,258
Bari	Bari	Bari, Foggia e BAT	51.007	91	0,916
Lecce	Lecce	Lecce e Brindisi	24.629	21	0,436
Taranto	Taranto (sez.)	Taranto	12.287	8	0,331
Potenza	Potenza	Basilicata	11.841	0	0
Catanzaro	Catanzaro	Catanzaro, Cosenza, Crotona e Vibo Valentia	29.468	12	0,209
Reggio Calabria	Reggio Calabria	Reggio Calabria	11.924	21	0,887
Palermo	Palermo	Palermo, Agrigento e Trapani	47.568	77	0,832
Catania	Catania	Catania, Ragusa, Siracusa, + due comuni prov. ME	39.385	130	1,683
Messina	Messina	Messina meno tre comuni	12.765	9	0,365
Caltanissetta	Caltanissetta	Caltanissetta, Enna + un comune prov. ME	10.519	22	1,081
Cagliari	Cagliari	Cagliari, Oristano, Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia Iglesias + ventidue comuni prov. NU	18.263	10	0,288
Sassari	Sassari (sez.)	Sassari, Olbia Tempio + trenta comuni prov. NU	11.034	30	1,405
Totale			1.150.033	2.021	0,904

266 3



**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione


Le province siciliane che hanno accolto i MSNA

SIRACUSA	2515
MARIGLIANO	151
CATANIA	334
MESSINA	269
RAVOLA	231
PALERMO	114
TRAPANI	104
CAPOD'ORISTIA	36
PANNA	17

Comuni più rappresentativi


MARIGLIANO	2231
MESSINA	204
CATANIA	202
TRAPANI	176
CAPOD'ORISTIA	17

ALL 4



MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione


Regioni di accoglienza dei MSNA



8.930

TOTALE

* Dati aggiornati al 24 settembre 2014



MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione


MSNA accolti in Sicilia

N. MSNA presenti *

4.070



17 anni	16 anni	15 anni	7 - 14 anni	0 - 6 anni	Genere maschile	Genere femminile
1.734	1.324	567	436	9	3.789	281



* Dati aggiornati al 24 settembre 2014



MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione

Le tipologie di accoglienza dei minori in Sicilia

TIPOLOGIA DI ACCOGLIENZA	N. MINORI
IN STRUTTURE AUTORIZZATE	886
IN STRUTTURE NON AUTORIZZATE	2.739
PRESSO PRIVATI	17
NON COMUNICATO	206

TIPOLOGIA DI STRUTTURE	N. STRUTTURE
STRUTTURE AUTORIZZATE	123
STRUTTURE NON AUTORIZZATE	106